

# RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO


PUBBLICAZIONE  
DI SERVIZIO

ANNO XII - N. 4-5-6

APRILE-MAGGIO-GIUGNO 1960

## SOMMARIO

<b>I. ARTICOLI ORIGINALI</b>		
<i>Rapporti fra ingegneria fiscale e costituzione di parte civile nei reati di evasione di tributi indiretti, dell'Avv. Mario FERRENI</i> . . . . .		
<b>II. NOTE DI DOTTRINA</b>		
1) GIUSEPPE AZZARITI: Successione per causa di morte e donazioni. CEDAM, Padova, 1959, recensione critica . . . . .	Pag. 33	
2) G. GUERINAMI e GIORGIO AZZARITI: Le imposte di registro . . . . .	39	
3) G. CARONE e T. TOMASICHIO: Le sanzioni fiscali. «Tratt. di Diritto Tributario», diretto da A.D. GIANNINI, Utet, 1959, recensioni critiche . . . . .	39	
4) G. SCARLATTI e A. LERINI: Codice delle leggi sui trasporti - I trasporti ferroviari. Giuffrè, Milano, 1960. . . . .	39	
5) A. SALVATORI e U. NUOTTA: La disciplina di libertà di concorrenza e di mercato. Giuffrè, Milano, 1960, recensione critica . . . . .	39	
6) M. GAGLIARDI: <i>Art. 49 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato ed i contratti delle Pubbliche Amministrazioni</i> . Recensione critica . . . . .	39	
7) E. LAPORTA: <i>La riscossione delle imposte dirette</i> . Recensione critica . . . . .	40	
<b>III. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA</b>		
1) Acque pubbliche - Buon regime delle acque pubbliche - Relativo provvedimento di espropriazione per p. u. - Doglianze del privato che si ritenga lesa dal provvedimento - Competenza del Tribunale Superiore delle AA. PP. (Corte di Cassazione) . . . . .	Pag. 41	
2) Amministrazione Pubblica - Rapporto di impiego - Diritto soggettivo dell'impiegato alla conservazione del fascicolo personale - Inesistenza e competenza - Surrimento fascicolo personale - Azione risarcitoria dell'impiegato - Carenza di giurisdizione del giudice ordinario. (Corte di Cassazione) . . . . .	43	
3) Appalto - OO. PP. - Revisione dei prezzi - Provvedimenti del Ministro dei Ll. PP. - Altro amministrativo - Inammissibilità del ricorso per Cassazione (Corte di Cassazione) . . . . .	44	
4) Competenza e giurisdizione - Espropriazione per p. u. - Danni ad opere pubbliche - Giunta speciale per Napoli (Corte di Cassazione) . . . . .	45	
5) Espropriazione per p. u. - Procedura - Inizio e compimento delle espropriazioni e dei lavori - Termini previsti dall'art. 13 della legge n. 2959 del 1965. Applicabilità anche ai casi di dichiarazione unipartita di pubblica utilità (Corte di Cassazione) . . . . .	45	
6) Ferrovie e tranvie - Passaggi a livello - Limitazione di velocità per tratti di linea con passaggi a livello - Quando sussiste (Corte di Cassazione) . . . . .	47	
7) Impiego pubblico - Enti di riforma fondataria - Ente pubblico non economico - Rapporto di impiego - Competenza e giurisdizione - Rapporti di impiego con enti di riforma fondataria (Corte di Cassazione) . . . . .	48	
8) Responsabilità civile - Fatti costituenti reato - Amnistia non applicata - Diritto risarcimento danni - Prescrizione - Decorrenza (Corte di Cassazione) . . . . .	48	
<b>IV. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO</b>		
1) Amministrazione Pubblica - Legittimazione passiva - Notificazione delle citazioni anche all'organo legittimato ma non regolamente evocato in giudizio - Sanatoria - Capitolato di appalto - Carattere essenziale dei termini di cui agli artt. 7, 13, 14 - Risoluzione automatica del contratto di appalto - Esclusione (Corte di Appello di Catania) . . . . .	Pag. 50	
3) Imposta di registro - Divisione di masse plurime - Imposta proporzionale (Trib. di Catania) . . . . .	51	
4) Trattati internazionali - Accordo italo-jugoslavo firmato a Udine il 29 agosto 1955 - Decreto n. 49 del C. G. G. italiano per il territorio di Trieste - Efficacia quale norma di esecuzione - Art. 38 dell'Accordo di Udine - Norma derogatoria della legge doganale quanto all'importazione della benzina jugoslava contenuta nel serbatoio delle automobili italiane - Limiti alla deroga (Corte di Appello di Trieste) . . . . .	53	
<b>V. INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI</b> . . . . .		Pag. 56



### RAPPORTI FRA INGIUNZIONE FISCALE E COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI REATI DA EVASIONE DI TRIBUTI INDIRECTI

1. Ogni qual volta viene accertata l'evasione di un tributo indiretto che costituisca anche reato per cui sia instaurato procedimento penale, sorge per l'Amministrazione finanziaria la necessità di scegliere la via più conveniente per il soddisfacimento del credito d'imposta: se, cioè, riscuotere il tributo con la procedura prevista dalle apposite leggi fiscali, oppure costituirsi parte civile nel processo penale alla stregua di un privato danneggiato dal reato.

Occorre premettere che il problema può esser evitato (e spesso lo è) dall'Amministrazione sol che essa rinunzi alle procedure privilegiate previste per la riscossione dei tributi e si ponga sul piano di un semplice privato leso dal reato, il quale faccia valere la sua pretesa di risarcimento in sede penale mediante la costituzione di parte civile.

Come è noto, al di fuori di una isolata ordinanza del Tribunale di Roma (28 agosto 1952, in « Giust. Pen. », 1953, III, 309) e, pare, di altre due ordinanze conformi dello stesso Tribunale, la giurisprudenza è ormai da tempo concorde nell'ammettere la costituzione di p.c. dell'Amministrazione ai fini della riscossione del tributo (v. indicaz. precedenti in SPINELLI: *Repressione violaz., etc.*, Milano, 1957, p. 144; Cass. I sez. 10 dicembre 1952, in « Giust. Pen. », 1953, III, col. 350; Id., 7 luglio 1954, *ibid.*, 1955, II, col. 227; Id., III sez. 8 luglio 1957, *ibid.* 1958, III, col. 438). Nè sembra che questa giurisprudenza sia assolutamente inconciliabile con quella che, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante prevista dall'art. 62/4 C. p., esclude il contrabbando dai delitti contro il patrimonio o che offendano il patrimonio (vedasi per richiami di dottrina di giurisprudenza, BRICOLA: *l'Offesa e il danno, etc.*, in « Riv. Ital. dir. Fin. », 1958, II, 347 e segg.): infatti un danno e la conseguente possibilità di costituirsi parte civile può essere patrimoniale anche se il bene leso non è il patrimonio della vittima (persona onore, etc.). Può comunque affermarsi che l'indirizzo giurisprudenziale formatosi a proposito dell'art. 62/4 C. p. non ha influito sulla ammissibilità della costituzione di parte civile nei processi per reati finanziari.

2. Non vi è dubbio che la costituzione di parte civile, oltre ad evitare ogni difficoltà di coordinamento con la procedura tributaria (che viene semplicemente ignorata) costituisce per l'Ammini-

strazione una garanzia di legittimità del proprio operato: infatti, a seguito di tale costituzione, la riscossione del tributo rimane sospesa, e subordinata al definitivo accertamento della responsabilità dell'imputato da parte del giudice penale ordinario.

Suscita, per altro, qualche perplessità la considerazione che, con la costituzione di parte civile dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente, nel giudizio sul suo debito d'imposta, viene a avere vantaggi che non avrebbe se l'evasione attribuitagli non costituisse anche reato, e che perderebbe, così come perderebbero i suoi eredi, se il reato fosse estinto.

Tali vantaggi non sono di poco conto: infatti si risolvono: a) nell'esonero dal *solve et repete* (CARBONE e TOMMASICCHIO, *Sanz. fisco.*, Torino 1959, p. 251), e, b) nell'inversione dell'onere della prova.

Invero se un'evasione non costituisce reato, la Amministrazione che la accerta provvede unilateralmente alla liquidazione del tributo e ne ingiunge il pagamento; nel qual caso l'ingiunto che intenda contestare la pretesa tributaria dovrà innanzi tutto provvedere al pagamento del tributo in ottemperanza all'obbligo del *solve et repete* e, poscia, farsi attore in opposizione all'ingiunzione accollandosi l'onere di provare l'illegittimità della pretesa tributaria (Casse SS. UU., 19 aprile 1955, n. 1079, in « Foro ital. », 1955, I col. 810; Id., 29 ottobre 1956, n. 4043, in « Foro ital. », 1957, I, col. 27).

Assai migliore sarà invece la posizione del contribuente nei confronti del quale l'Amministrazione accerti una evasione che sia anche reato, costituendosi, quindi, parte civile nel conseguente processo penale: in questo caso, infatti, il contribuente, nella controversia sul suo debito d'imposta instaurata in sede penale, si troverà automaticamente liberato sia dall'obbligo del *solve et repete*, sia da ogni onere probatorio che verrà trasferito sull'accusa (e quindi sul pubblico ministero e sull'Amministrazione parte civile).

3. Può darsi, adunque, che per non rinunciare ai vantaggi processuali che le competono, la Finanza, denunciato il reato tributario, lasci al pubblico ministero il compito di perseguire l'imputato ed al giudice penale quello di punire il reo, e si li-

miti a riscuotere il tributo con la procedura tributaria privilegiata, così come normalmente lo riscuote nei confronti di contribuenti non indiziati di reato.

Numerosi ed interessanti problemi insorgono a questo punto.

Innanzitutto occorre stabilire se sia esperibile la procedura tributaria in pendenza del giudizio penale.

Per i reati costituiti dall'evasione di tributi diretti la soluzione è posta dall'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, il quale dispone che l'azione penale abbia corso « dopo che l'accertamento della imposta e della relativa sovraimposta è divenuto definitivo a norma delle leggi regolanti tale materia » con il che nessuno ostacolo all'azione tributaria può sorgere dall'azione penale, e, cosa che ci sembra degna di esser sottolineata, *un proscioglimento penale non può comunque influire sull'accertamento tributario divenuto definitivo.*

Maggiori dubbi sono invece giustificati per i tributi indiretti. L'art. 18 della stessa legge 7 gennaio 1929, n. 4, dispone, infatti, che « se il contravventore debba rispondere, oltre che della contravvenzione del pagamento del tributo, l'Autorità finanziaria può procedere alla riscossione del tributo medesimo senza attendere l'esito del giudizio penale ». Secondo taluno (SPINELLI, *Repr. viol.*, cit., pag. 97), dalla norma sarebbe lecito argomentare a contrario che in caso non di contravvenzione, ma di delitto, il giudizio penale avrebbe effetto sospensivo; dal che ovviamente consegue l'impossibilità di comprendere « la ragione di un diverso trattamento fra chi deve rispondere di una contravvenzione e chi deve rispondere di delitto. Ma la disposizione è quella che è ». Potrebbe, per vero, osservarsi che se prendiamo la disposizione davvero per quella che è, vediamo che essa regola solo la ipotesi di contravvenzioni ma non si occupa dei delitti, ed è attraverso una interpretazione fondata su di un pericoloso argomento « a contrario » che essa viene estesa a regolare l'ipotesi, in essa non prevista, di riscossione d'imposta nei confronti dell'imputato di un delitto. Altri Autori (CARBONE e TOMMASIOCHIO: *Sanz. Fisc.*, cit., p. 251; LAMPIS: *Sanz. imp. dir.*, Padova, 1934, p. 57, nota; Id., *Repr. viol. trib.*, Padova, 1953, p. 54), sostengono quindi che la indipendenza del procedimento relativo all'accertamento di qualsiasi tributo dello Stato dal procedimento per i reati previsti dalle leggi finanziarie costituisce un *principio di carattere generale* il quale trova conferma nell'art. 18 restando inteso che la parola contravvenzione « non sia usata in senso tecnico » ma comprenda qualsiasi violazione della legge penale. Sotto questo profilo l'art. 18 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 potrebbe sembrare superfluo: in realtà tale norma è utile per ricordare che anche in caso di contravvenzione, in cui l'Intendente di Finanza può procedere per decreto penale, l'eventuale giudizio penale di opposizione al decreto intendentizio non priva l'Amministrazione Finanziaria della facoltà di procedere alla riscossione del tributo. La norma citata, in sostanza, ricorda l'indipendenza del procedimento penale dalla procedura tributaria anche

in quei casi in cui essendo demandata ad una stessa Amministrazione l'infrazione della pena e la riscossione dell'imposta potrebbe dubitarsi che l'opposizione al primo provvedimento investisse anche il secondo e paralizzasse, così, la riscossione dell'imposta.

È, del resto, degno di nota che gli autori i quali contestano alla Finanza il diritto di costituirsi parte civile nel giudizio penale sostengono, fra l'altro, che tale costituzione sarebbe inutile in quanto, per realizzare il proprio credito d'imposta, l'Amministrazione ha già a propria disposizione un'apposita procedura speciale e non può quindi valersi dell'azione generale prevista dall'art. 185 C. p. (Da ultimo, BRICOLA, *op. cit.*, il quale esclude la riscuotibilità del tributo attraverso la costituzione di parte civile ma ammette tale costituzione per « il risarcimento del danno costituito dal mancato o ritardato pagamento del tributo »; ROTONDI: *Sulla facoltà dell'Amministrazione, etc.*, in « *Rass. fin. pubbl.* », 1958, 65 e segg.: *Contra*, CHIAROTTI, in *Rassegna Avv. Stato*, 1959, 31). Ma non ci consta che, pur ammettendo la costituzione di parte civile, la giurisprudenza abbia mai negato all'Amministrazione la facoltà di procedere per ingiunzione tributaria. L'indipendenza delle due procedure è espressamente riconosciuta nella sentenza 3 dicembre 1958, n. 1568, del Tribunale di Genova, *Esso Standard c. Finanze*, inedita.

Riteniamo, quindi, che possa essere tenuto fermo questo punto: quando l'evasione di un tributo indiretto costituisce anche reato l'Amministrazione può recuperare il tributo che ritiene evaso sia attraverso la costituzione di parte civile, sia attraverso il normale procedimento tributario esperibile anche in pendenza del giudizio penale.

4. Abbiamo visto quali vantaggi e quali svantaggi offra all'Amministrazione la costituzione di parte civile nei procedimenti per reati da evasione di tributi indiretti. Esaminiamo ora che cosa potrà accadere se l'Amministrazione, disinteressandosi del giudizio penale proceda alla liquidazione e riscossione dell'imposta in via amministrativa.

Nella pratica si nota che, malgrado i vantaggi della procedura tributaria, l'Amministrazione finanziaria mostra una certa riluttanza a riscuotere i tributi in pendenza di giudizio penale. Ciò, probabilmente, perchè spesso è presupposto, più che postulato (e tanto meno giustificato), il convincimento che l'assoluzione dell'imputato nel processo penale importerebbe, in ogni caso, la necessità di restituire il tributo già percetto: e poichè le probabilità di assoluzione sono indubbiamente maggiori quando il danneggiato non interviene come parte nel processo penale, si preferisce soprassedere alla riscossione del tributo e tentare innanzi tutto di ottenere il riconoscimento della responsabilità tributaria dell'imputato attraverso la costituzione di parte civile. E per vero, lasciar che procedimento penale e procedimento tributario si muovano su piani diversi eventualmente giungendo a conclusioni opposte, può a prima vista sembrare incompatibile con il principio della unità della funzione giurisdizionale. Ma occorre tener

presente che tale principio, inderogabile nel caso di cumulo di processi di cognizione rispetto alla stessa lite (CARNELUTTI: *Sistema di dir. proc.*, Padova, 1936, p. 410), non è altrettanto rigido quando davanti a più giudici siano portate più liti, diverse per persone, e *petitum*, e solo parzialmente connesse per *causa petendi*. In realtà il processo penale, in cui non vi sia costituzione di parte civile, è un'azione promossa dal pubblico ministero per la violazione di una norma penale, ed è volto ad accertare se l'imputato sia o non sia passibile di pena, e in caso affermativo, ad infliggere la pena; mentre l'ingiunzione tributaria è un atto amministrativo che dà luogo ad una lite solo ove l'ingiunto la promuova al fine di sentir dichiarare l'illegittimità dello stesso.

Stabilito che nel procedimento tributario la lite è eventuale e promossa dall'ingiunto in veste formale e sostanziale di attore (Cass., SS. UU., 19 aprile 1955, n. 1079 e 29 ottobre 1956, n. 4043, citate) è persino dubbio che, ove la Finanza non abbia rinunciato all'azione tributaria costituendosi parte civile, ma abbia invece agito per ingiunzione, possano applicarsi al giudizio di opposizione ad ingiunzione tributaria promosso dall'imputato, le norme previste dagli artt. 24-27 C.p.p. per l'azione riparatoria proposta dalla parte lesa.

Trattasi di questione sulla quale non ci constano precedenti di dottrina e di giurisprudenza e che, data la evidente insufficienza delle norme positive regolanti i rapporti fra processo penale e diritto tributario, appare suscettibile di essere risolta con vari espedienti: ad esempio, l'Amministrazione convenuta in via di opposizione ad ingiunzione, volendo trasferire in sede penale il relativo giudizio potrebbe sempre, in riconvenzionale subordinata, domandare il risarcimento del danno, con il che si rimuoverebbero i possibili ostacoli alla applicazione dell'art. 24 C.p.p.

Ma ove nè in sede penale nè in sede civile l'Amministrazione abbia promosso azione riparatoria, e siasi invece limitata a resistere in posizione di convenuta all'opposizione dell'ingiunto alla propria ingiunzione tributaria, il principio dell'unità della giurisdizione non sembra doversi estendere oltre le applicazioni positivamente contenute in linea generale degli artt. 21 e 28 C.p.p. (Cass. 19 giugno 1959, n. 1923, in « Mass. Giur. It. », col. 402), ed in linea particolare nell'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

5. La portata dell'art. 21 C.p.p. è stata esaminata dal CARBONE e TOMMASICCHIO (*Sanz. fisc. cit.*, p. 225). I limiti di applicabilità dell'art. 28 C.p.p., poi sono stati assai ristretti nella sua applicazione giurisprudenziale. Mentre infatti dalla lettura dell'art. 28 C.p.p. sembra che la sentenza penale faccia stato *in toto* sol che il riconoscimento del diritto controverso in altra sede dipenda dall'accertamento di medesimi fatti materiali, la Cassazione ha da tempo circoscritta l'autorità del giudicato penale in altri giudizi al solo accertamento di tali fatti, restando per il resto libero il giudice non penale di giungere a conclusioni diverse da quelle cui pervenne il giudice penale, senza che da

ciò possa considerarsi violato il principio della unicità della giurisdizione (Cass. 19 giugno 1959, n. 1923, cit.; e da ultimo Cass., 3 ottobre 1959, n. 2653, in « Mass. Giur. It. », col. 559).

Un particolare esame richiede, invece, l'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sia per la sua peculiarità, sia per la scarsità di decisioni giurisprudenziali specifiche. (Il ROSSI: *Preg. trib. etc.*, in « Arch. Pen. », 1957, II, p. 140 parla di « scarna giurisprudenza »; i problemi che pone l'art. 22, infatti, il più delle volte sono stati esaminati di riflesso, specialmente in relazione all'art. 21 della stessa legge, ampiamente dibattuto a proposito del caso Brusadelli nelle sentt. di cui *infra*).

Dispone adunque l'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. « Qualora l'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia concernente il tributo, il Tribunale, a cui spetta la cognizione del reato, decide altresì della controversia relativa al tributo osservate le norme stabilite dal codice di procedura penale e con la stessa sentenza con la quale definisce il giudizio penale.

« Nel caso in cui il Tribunale giudichi che il tributo non era dovuto ovvero era dovuto in misura inferiore a quella richiesta dall'autorità finanziaria il contribuente, il quale abbia pagato il tributo, è ammesso a chiedere il rimborso totale o parziale ».

Notiamo, innanzi a tutto, la rispondenza fra la formulazione di questa norma e quella degli articoli 19 e 20 C.p.p.: « Qualora la decisione sulla esistenza di un reato dipenda dalla risoluzione di una controversia etc », e dell'art. 295 C.p.p. « il giudice dispone etc. ... in ogni altro caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia ... dalla cui definizione dipende la decisione della causa ». E poichè gli articoli 19 e 20 C.p.p., come è pacifico e come risulta dalla stessa sua rubrica regolano solo ipotesi di pregiudizialità, e per i casi di pregiudizialità dispone pure l'art. 295 C.p.p., sembra necessario concludere che l'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, limiti la propria portata ai casi in pregiudiziale tributaria nel processo penale (LAMPIS: *Repr. viol. Trib. cit.*, p. 67; NUVOLONE, *Riv. dir. fin. e scienza fin.*, 1950, II, p. 354 segg.; SPINELLI: *Repr. viol. cit.*, p. 150, nota; e con minor chiarezza, ROSSI; *Preg. Trib.*, loc. cit.; CARBONE e TOMMASICCHIO: *Sanz. fisc. cit.*, p. 248 e segg., pur ripetendo che l'art. 22 legge 7 gennaio 1924, n. 4 si applica alla pregiudiziale tributaria nel procedimento penale tendono invece ad estendere l'applicabilità di tale articolo a tutti i casi di semplice connessione fra i due procedimenti).

Utile appare a questo punto un confronto fra l'art. 21 e l'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. L'art. 21 per i tributi diretti positivamente rende pregiudiziale nel processo penale ogni questione tributaria che sia comunque connessa con tale processo: se un'unico fatto viola e una norma tributaria e una norma penale, il detto articolo 21 stabilisce che l'accertamento tributario sia *in ogni caso* pregiudiziale al giudizio penale e che tale pregiudiziale sia *decisa* o comunque *definita* in sede competente.

Per i tributi indiretti, al contrario, l'art. 22 non opera alcuna estensione della pregiudizialità e devolve la decisione delle sole questioni pregiudiziali in senso proprio alla competenza del giudice penale. Allorchè si esamina la dottrina e la giurisprudenza formatasi a proposito del primo articolo, occorre quindi tener presente che tutte le questioni relative ad imposte dirette connesse al processo penale sono considerate pregiudiziali per volontà di legge così che l'art. 21 si applica a tutti i casi di connessione fra giudizio penale e giudizio tributario; mentre l'art. 22, al contrario, si applica solo nei casi in cui una questione relativa a tributi indiretti sia per sua natura pregiudiziale in senso proprio al processo penale.

Non sarà necessario insistere in questa sede sul concetto e sui limiti della pregiudizialità, le cui caratteristiche sono: antecedenza logico-giuridica; autonomia; necessarietà (vedasi, anche per una ampia disamina delle varie teorie al riguardo, e per la distinzione fra pregiudiziale e connessione, FOSCHINI: *La pregiudiz. nel proc. pen.*, Milano 1942, vedasi anche MANZINI: *Dir. proc. pen.*, I, Torino, 1952, n. 274, e, sia pure con riferimento all'art. 21, la disamina del concetto di pregiudizialità nella sentenza Tribunale Milano, 25 giugno 1956, imp. BRUSADELLI, in « Giust. Pen. », 1957, II, col. 214 e II, 117, con nota del ROSSI; e relativamente allo stesso processo, Cass., 25 febbraio 1957, in « Giust. Pen. », 1957, II, col. 616).

È noto del resto che l'aver un unico fatto violato contemporaneamente una norma penale e una norma non penale non fa sorgere una situazione di pregiudizialità: basti pensare alla comunissima azione civile riparatrice conseguente al reato, che nessuno ha mai considerato pregiudiziale rispetto all'azione penale (potrebbe, al contrario, ritenersi l'azione penale pregiudiziale all'azione civile, limitatamente ai danni non patrimoniali, che presuppongono l'esistenza di un reato: ma la questione qui non interessa).

La portata dell'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, non si estende, adunque, oltre l'ipotesi in cui una autonoma questione tributaria debba esser risolta prima di poter decidere sulla esistenza del reato. Il che, occorre per altro avvertire, se può ritenersi con sicurezza sulla base del primo comma dell'art. 22 non appare altrettanto chiaramente ove si consideri il secondo comma di tale articolo, che parla anche di restituzione parziale di imposta.

Riteniamo che tale passo della norma interessi quei casi in cui l'esistenza del reato dipenda dalla misura del tributo evaso: se infatti si volesse considerare il secondo comma dell'art. 22 avulso dal primo comma, ed applicabile in ogni caso, quand'anche dalla questione tributaria non dipendesse l'esistenza del reato, si finirebbe con l'attribuire al giudice penale persino la decisione di questioni tributarie di estimazione semplice; il che è assolutamente contrario ai principii. (CARBONE e TOMMASICCHIO: *Sanz. fisc.*, cit. pag. 250, nota 5). Avvertiamo che il coordinamento fra il primo e secondo comma dell'art. 22 legge 7 gennaio 1929, n. 4 con riguardo ai rimborsi parziali non ci risulta

sia stata espressamente studiato in dottrina e giurisprudenza: l'opinione da noi espressa è, quindi, personale.

6. Riteniamo di poter adunque affermare che l'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 nel suo primo comma si limiti ad attribuire al giudice penale le pregiudiziali tributarie, e cioè la decisione di quelle questioni che detto giudice avrebbe altrimenti potuto rimettere al giudice competente ai sensi dell'art. 20 C.p.p.; e che nel secondo comma si limiti ad autorizzare la parte a richiedere alla Finanza la restituzione di quanto pagato e non dovuto sempre e solo limitatamente ai casi previsti dal primo comma dell'articolo stesso.

Ed a questo punto è opportuno ritornare sulla differenza fra la comune azione riparatrice (che pure può essere proposta dall'Amministrazione in sede penale e, in ipotesi, anche in sede civile) e la procedura tributaria, in cui l'azione giudiziaria è solo eventuale, dipendendo essa dall'iniziativa dell'ingiunto.

Ove l'Amministrazione scelga questa seconda via, non essendo applicabile gli articoli 24-27 C.p.p., nella ipotesi normale che questione tributaria e azione penale non siano in rapporto di pregiudizialità della prima rispetto alla seconda una assoluzione perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso non sarà di ostacolo all'azione tributaria (salvo l'accertamento di fatti materiali nei limiti in cui la giurisprudenza, come si è visto, ha ristretto l'art. 28 C.p.p. e con gli ulteriori limiti di cui *infra*).

Soluzione questa che, oltre a non contrastare con il principio dell'unità della giurisdizione, stante la già spiegata diversità fra azione penale e controversia tributaria, è solo apparentemente illogica ove si consideri che in sede penale l'incapacità dell'accusa di provare i fatti contestati all'imputato importa assoluzione con formula piena (art. 479 C.p.p.) mentre nel giudizio tributario incombe sul contribuente l'onere di provare l'illegittimità della pretesa tributaria. Che se, poi, in sede penale l'imputato potè fornire la prova positiva della insussistenza del fatto o della propria innocenza, tale prove egli avrebbe dovuta fornire, in contraddittorio con l'Amministrazione anche in sede di opposizione alla ingiunzione tributaria.

A questo proposito ci sempre degno di nota che la giurisprudenza, sembra assai sensibile alle esigenze equitative, non abbia esitato nei pochi casi in cui era applicabile (anche se non fu sempre applicato) l'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 a sostenere che « lo stabilire se, in relazione ad un soggetto, si sia realmente verificato il presupposto materiale e personale dell'obbligazione tributaria ..... rientra nella esclusiva competenza dell'Ente impositore del tributo, per cui il contribuente una volta esperiti i rimedi amministrativi contro l'accertamento, non può questo impugnare davanti al giudice penale, al quale è preclusa ogni indagine al riguardo » (Cass. 28 febbraio 1952, in « Rep. Foto It. », 1952, col. 2362, G). Anzi, lo stesso Supremo Collegio era andato ben oltre allorchè con decisione 3 agosto 1949, n. 2116 (in

«Foro it.», 1950, I, 1182 con nota del FOSCHINI, ed in *Riv. dir. fin. e scienza fin.* 1950, II, 345 con nota del NUVOLONE) aveva insegnato che la sentenza del giudice penale che assolve da contrabbando perchè il tributo non è dovuto non preclude il riesame da parte del giudice civile della questione finanziaria.

7. Quest'ultima decisione è stata non a torto criticata perchè, in effetti, dalla motivazione risulta che l'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 era stato del tutto dimenticato. Il NUVOLONE (*Riv. dir. fin. e scienza fin.*, 1950, II, p. 354), tenendo ben fermo il principio che l'applicabilità dell'art. 22 è limitata al caso di pregiudiziale tributaria nel processo penale, osserva che nel caso deciso dalla Cassazione, il giudice penale aveva assolto «perchè il fatto non costituisce reato» avendo ritenuto che la merce contrabbandata non fosse soggetta a dazio doganale: e poichè l'esistenza di un dazio (tributo) è presupposto necessario per l'esistenza del reato di contrabbando l'aver il giudice penale esclusa l'esistenza di un dazio aveva appunto determinata l'assoluzione «perchè il fatto non costituisce reato».

Era questo, come si vede, un tipico caso di questione tributaria dalla cui risoluzione dipendeva l'esistenza del reato: un tipico caso, cioè, di pregiudiziale tributaria nel processo penale per cui «accertata la natura pregiudiziale della questione» (NUVOLONE, cit.) avrebbe dovuto essere applicato l'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dal quale articolo, continua l'A., «alla decisione del giudice penale sulla pregiudiziale amministrativa viene espressamente riconosciuta efficacia di giudicato».

Entro questi limiti, e cioè sempre e solo sul presupposto di una pregiudiziale tributaria in senso proprio nel giudizio penale che renda applicabile l'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, può accogliere la tesi del FOSCHINI (*La pregiudiz.*, cit., pag. 232; Id., *Cumulo necessario* tec., in «Foro Ital.», 1950, I, col. 1182) il quale ravvisa nella detta norma un'ipotesi di cumulo processuale. Il che potrebbe anche ammettersi nel senso che la decisione della pregiudiziale operata dal giudice penale non è solo incidentale ma ha forza di giudicato; non invece nel senso che l'art. 22 legge 7 gennaio 1929, n. 4, si applichi in tutti i casi di semplice connessione fra azione tributaria e azione penale quando anche la prima non trovi in posizione di pregiudizialità rispetto alla seconda.

8. Dopo l'interpretazione delle norme regolanti i rapporti fra procedimento penale e tributario, sembra opportuno esaminare le conseguenze pratiche dell'applicazione delle norme stesse alle varie situazioni che possono determinarsi.

Innanzitutto, il giudice penale che abbia decisa la pregiudiziale tributaria in senso favorevole al contribuente non può ordinare egli stesso la restituzione del tributo. Giustamente ricorda il LAMPIS (*Norme repr. viol.* etc., Padova, 1935, p. 54 n. 31) che nell'esaminare il disegno di legge che poi divenne la legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'Ufficio Centrale del Senato osservò che la sentenza del Tri-

bunale, nel caso in cui questo avesse riconosciuto che il tributo riscosso non era dovuto ovvero che era dovuto in misura inferiore, doveva contenere la condanna dell'Amministrazione al rimborso. Siffatta proposta non venne però giustamente accolta. L'art. 22 ha peraltro tutelato in modo adeguato gli interessi del contribuente, disponendo che *nelle ipotesi su accennate*, egli «è ammesso» a chiedere il rimborso totale o parziale del tributo pagato. Ciò importa necessariamente che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare il rimborso richiesto, senza che possa mettere in contestazione il punto deciso dal magistrato penale in ordine al tributo (Conf. CARBONE e TOMMASICCHIO, *Sanz. fisc.*, cit. p. 257).

Occorre tener presente che, in tale caso particolare, l'Amministrazione si troverebbe vincolata dalla decisione del giudice penale sulla pregiudiziale tributaria quand'anche non avesse partecipato al giudizio (salvo il caso, s'intende, che in separato giudizio di opposizione ad ingiunzione già si fosse formato giudicato favorevole all'Amministrazione, essendo in tale caso la pretesa tributaria trasfusa nel giudicato sostanziale che, come si dice, *facit de albo nigrum*). Perciò, ogni qual volta sia dato prevedere che nel giudizio penale verrà sollevata una pregiudiziale tributaria, potrà convenire alla Amministrazione costituirsi parte civile onde avere *os ad loquendum* su tale questione: tenendo, per altro, presente che ove il giudicato risolva la pregiudiziale in senso favorevole all'Amministrazione ma l'imputato venga poi assolto per altri motivi, l'Amministrazione, parte civile, resterà vincolata da tale giudicato, non già in forza dell'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ma semplicemente perchè parte in causa.

Ove invece nel processo penale non si preveda il sorgere di pregiudiziali tributarie in senso proprio, occorrerà tener presente che il giudicato penale, quale esso sia, non potrà spiegare altri effetti che quelli previsti dall'art. 28 C.p.p. e cioè:

a) non spiegherà alcun effetto se la controversia tributaria sia già stata definita giudizialmente;

b) non spiegherà effetto neppure se il giudizio di opposizione all'ingiunzione tributaria sia ancora pendente (*contra*, CARBONE e TOMMASICCHIO: *Sanz. fisc.*, cit. p. 257), ma vi siano in esso eccezioni assorbenti il merito (*solve et repete*, decadenze etc.);

c) solo ove il giudizio di opposizione all'ingiunzione tributaria sia ancora in corso ed il suo esito dipenda dall'accertamento di fatti materiali il giudicato penale su tali fatti farà stato nel giudizio civile. A proposito di quest'ultima ipotesi si osserva che essa potrà verificarsi allorchè, proposta rituale e tempestiva opposizione con l'osservanza del *solve et repete*, l'ingiunto chieda la sospensione del giudizio civile ex art. 3 C.p.p. In tal caso, ove l'Amministrazione, che abbia già scelta la via dell'ingiunzione anzichè quella della costituzione di parte civile, ritenga di partecipare all'accertamento dei fatti materiali in sede penale e dubiti (come noi dubitiamo), che l'azione di opposizione ad ingiunzione sia trasferibile in sede penale ex art. 24 C.p.p., potrà pur sempre proporre in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione a ingiunzione

tributaria, domanda di risarcimento danni *ex* art. 185 C.p.p., trasferendo quindi tale azione in sede penale *ex* art. 24 C.p.p.

9. Resta da esaminare l'ipotesi che l'imputato assolto per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste, abbia pagato il tributo senza aver proposto alcuna opposizione. È lecito chiedersi se, in tal caso, egli possa ottenere la restituzione di quanto pagato attraverso una normale ripetizione d'indebito. Correttamente ciò è stato negato (CARBONE e TOMMASICCHIO: *Sanz. fisc.*, cit. p. 258, nota 18). Ed invero la ripetizione è positivamente inammissibile in campo doganale (vedasi, in tal senso *Relaz. Avv. Stato*, anno 1950-1955, Roma, 1957, I, pag. 751, n. 344; Id., anni 1926-1929, Roma, 1930, pag. 614; Cass., SS. UU., 26 novembre 1927, in « Giur. It. », 1928, I, 273; Corte d'Appello di Genova 6 marzo 1936, in « Temi gen. », 1936, n. 246 ed in « Rep. Foro It. », 1936, 476; CUTRERA, in *Nuovo Dig. It.*, vol. V., pag. 126; GRADILONE, in « Vita doganale », 1957, 251); e, poichè il problema dei rapporti fra azione tributaria e giudizio penale sorge il più delle volte proprio a proposito del contrabbando, il pericolo di una ripetizione d'indebito sarebbe piuttosto limitato: esso resterebbe ristretto ai casi di assoluzione del contribuente imputato di reati finanziari non doganali che abbia accettato senza contestazione l'ingiunzione tributaria e che chieda il rimborso, in base ai fatti materiali accertati nel giudizio penale.

Ma a parte il fatto che dall'art. 21 legge 7 gennaio 1929, n. 4 si ricava la conferma che un accertamento tributario divenuto comunque definitivo non può più esser influenzato da una successiva sentenza penale, è nostra opinione che l'articolo 22 della legge 7 gennaio 1929, n.4, avendo limitato l'obbligo della restituzione ai casi ivi previsti, abbia escluso che tale obbligo possa sorgere in altri casi di assoluzione penale a favore del contribuente che abbia fatto acquiscenza a un'ingiunzione, con ciò lasciando divenire definitivo un accertamento tributario. Ed una tale interpretazione ci sembra logica. Infatti la decisione della pregiudiziale tributaria investendo in astratto l'essenza stessa del tributo non richiede normalmente un'indagine sull'attività *materiale* dell'imputato, ma solo una indagine di *diritto* sulla liceità dei fatti *contestati* (veri o non veri che siano); così che il riconoscimento dell'infondatezza della pretesa tributaria può solo importare assoluzioni perchè il fatto (contestato, anche se non ancora accertato) non costituisce reato. In tal caso l'indagine dei giudici penali sulla pregiudiziale essendo di diritto e non comportando quindi, di regola, incumbenti istruttori, può ben far stato anche nei confronti della Amministrazione Finanziaria. Ma ove la controversia non investa una pregiudiziale tributaria bensì l'esistenza di un *fatto* o la *sua attribuzione* all'imputato, allora l'indagine del giudice penale sarà di fatto, e dovrà esser condotta in base ad un sistema di oneri probatori *opposto* a quello vigente nel giudizio di opposizione ad ingiunzione tribu-

taria. Giustamente, quindi, in quest'ultimo caso la legge non ha consentito che il giudice penale decida sul debito d'imposta. Solo il giudice civile, che sia stato tempestivamente e regolarmente adito dall'ingiunto potrà tener conto della sua decisione del giudicato penale, entro i ristretti limiti dell'art. 28 C.p.p. Al di fuori di questo caso e di quello previsto dal citato art. 22 legge 7 gennaio 1929, n. 4 per l'ipotesi di pregiudiziale tributaria nel processo penale, ogni influenza del giudicato penale sulla riscossione dell'imposta ci sembra esclusa.

Andando di diverso avviso si giungerebbe a conclusione difficilmente accettabile: non solo l'imputazione esonererebbe dall'obbligo del *solve et repete* e da ogni onere probatorio l'evasore che volesse contestare la pretesa tributaria, ma renderebbe persino superflua la contestazione: l'imputato potrebbe adempiere all'ingiunzione, precludere in tal modo all'Amministrazione la possibilità di costituirsi parte civile, e, ottenuta un'assoluzione penale in assenza del creditore d'imposta (soddisfatto), chiedere la restituzione del tributo già pagato.

Ora, poichè normalmente la parte lesa dal reato, ricevuto che abbia il risarcimento richiesto, non può esser convenuta per ripetizione d'indebito dall'imputato assolto in sede penale, l'Amministrazione, per la riscossione dei tributi, si troverebbe in posizione peggiore di quella in cui si trova un semplice privato danneggiato da reato, ove dovesse essa restituire quanto già pagato dall'imputato il quale non si sia opposto all'ingiunzione. Il che è assurdo.

Non si vede, d'altronde, come l'Amministrazione, interamente soddisfatta del tributo richiesto, potrebbe costituirsi parte civile (il CHIAROTTI: *Sulla Cost. di p.c.* etc., in « Arch. pen. », 1955, I, 432 esclude tale costituzione persino in caso di semplice sequestro della merce oggetto del contrabbando, sebbene solo la confisca estingua il credito d'imposta: *Relaz. « Avv. Stato »*, anni 1951-1955, I, Roma, 1957, n. 340, pag. 742) visto che l'interesse che essa potrebbe avere a sentir dichiarare legittimamente percepito il tributo (azione di mero accertamento), non sembra in alcun modo riconducibile a quell'azione (di condanna) che mira alla restituzione o al risarcimento del danno e che sola legittima la costituzione di parte civile. (Art. 185 C. p.).

Sarebbe adunque ben iniquo che un evasore, sol perchè con l'evasione ha commesso anche un reato, avesse la possibilità di escludere l'Amministrazione dal giudizio sul suo debito d'imposta semplicemente pagando il tributo, che potrebbe poi ripetere dopo l'assoluzione.

Queste considerazioni valgono a confermarci nell'opinione che l'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 si applichi solo alle ipotesi di pregiudiziali tributarie nel procedimento penale, ed esaurisca i casi in cui, in forza di una sentenza penale di proscioglimento, il tributo indiretto, già percepito debba essere restituito, (salvo, s'intende, esito sfavorevole del giudizio di opposizione ad ingiunzione).

MARIO FERRARI  
AVVOCATO DELLO STATO



# NOTE DI DOTTRINA

---

**GIUSEPPE AZZARITI: Successioni per causa di morte e donazioni.** CEDAM, Padova, 1959.

Il collega Azzariti ha ripubblicato la terza edizione di questo pregevole volume la cui prima edizione fu curata, oltre che da lui dai compianti alti magistrati S.F. Azzariti e Giovanni Martinez, Primi Presidenti onorari della Corte di Cassazione.

È superfluo ricordare che questo libro è un classico nella materia trattata; al pregio originario dell'opera la terza edizione aggiunge la rielaborazione di alcune parti in relazione alla evoluzione della dottrina e della giurisprudenza, la completa e aggiornata documentazione. Come dice l'Autore nella sua prefazione l'opera è «soprattutto al servizio dei pratici», ma il suo valore scientifico è tale da farne uno strumento di lavoro insostituibile.

**G. GUGLIEMI - GIORGIO AZZARITI: Le imposte di registro** in «Trattato di Diritto Tributario», diretto da A.D. Giannini, Utet, 1959.

**C. CARBONE - T. TOMMASICCHIO: Le sanzioni fiscali** in «Trattato di Diritto Tributario», diretto da A.D. Giannini, Utet, 1959.

Con vivo piacere segnaliamo le opere di questi colleghi in una materia la cui importanza ci sembra superflua sottolineare.

Si tratta di libri la cui conoscenza approfondita e consultazione costante ci sembrano indispensabili.

Nello stesso trattato sono comprese anche opere di altri colleghi (SALERNI: *L'imposta sui redditi mobiliari*, e MORLENO: *I contributi*, di prossima pubblicazione).

**G. SCIARELLI - A. LEPRI: Codice delle leggi sui trasporti - I trasporti ferroviari.** Giuffrè ed., Milano, 1960.

È l'ultimo volume della pregevole collezione legislativa diretta da G. Zanobini.

**A. SALVATORI - U. NIUTTA: La disciplina di libertà di concorrenza e di mercato.** Giuffrè ed., Milano, 1960.

Si tratta di un esame critico del progetto di legge governativo sulla tutela di libertà di concorrenza, preceduto da una analisi dei vari progetti di iniziativa parlamentare, nonché delle norme di legislazioni straniere o supernazionali (CECA, CEE).

**M. GAGLIARDI: L'art. 49 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato ed i contratti delle Pubbliche Amministrazioni** in «La funzione Amministrativa», 1960, I, 81.

In questo studio che riproduce, ampliandola notevolmente, una nota dello stesso Autore alla sentenza della Corte di Cassazione, n. 1094 del 30 marzo 1957 (in «Giust. Civile», 1958, I, 162) il Gagliardi espone con lodevole obiettività ed esauriente documentazione lo stato della dottrina e della giurisprudenza sulla validità della clausole di esenzione di imposta contenute in contratti della Pubblica Amministrazione (s'intende dell'Amministrazione la cui attività contrattuale è disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato).

Le conclusioni cui giunge il Gagliardi sono in sostanza aderenti alla tesi sempre sostenuta dall'Avvocatura dell'assoluta nullità di tali clausole e della impossibilità di farne gravare comunque gli effetti sull'Amministrazione a qualsiasi altro titolo (pretesa actio de in rem verso, responsabilità extra contrattuale ecc.).

La consultazione di questo studio è consigliabile soprattutto perchè in esso sono, appunto, esposti tutti i tentativi fatti per eludere il principio di legalità in materia tributaria, principio di cui l'art. 49 del regolamento di Contabilità rappresenta la manifestazione normativa.

In aggiunta agli argomenti svolti dal Gagliardi ci sembra opportuno rilevare che la nullità delle clausole contrattuali di esenzione tributaria urti ora (sempre che si tratti di contratti dello Stato) anche contro il principio affermato nell'art. 81 della Costituzione secondo il quale tutte le spese dello

Stato devono essere disposte nei limiti della legge di bilancio.

È, infatti, evidente che esentando il contraente privato dal pagamento di un tributo dovuto per legge, la Amministrazione contraente si assume sostanzialmente l'obbligo di aggiungere alla spesa portata dal contratto e per la quale è disposto l'impegno sul capitolo corrispondente, una somma pari all'importo del tributo stesso, somma che rappresenta quindi una vera e propria nuova spesa che non trova riscontro nel bilancio e che dovrebbe essere approvata nelle forme speciali previste dall'ultimo comma del citato art. 81.

**E. LAPORTA: La riscossione delle imposte dirette.**  
Roma, Casa Editrice Stamperia Nazionale, 1960.

Una trattazione sistematica della disciplina della riscossione delle imposte dirette svolta da un alto magistrato che da molti anni esercita le sue fun-

zioni di consigliere nella Corte Suprema di Cassazione è evidentemente un'opera che si raccomanda da sola all'attenzione degli studiosi e dei pratici della materia.

Questa non ha, infatti, finora formato oggetto di esame così penetrante, condotto con strumenti di indagine giuridica affinati da una preziosa esperienza, i cui frutti sono profusi nel libro senza risparmio.

Ci sembra opportuno richiamare particolarmente l'attenzione sulla parte relativa alla natura giuridica del ruolo (pag. 81 e segg.) su quella relativa ai rapporti tra l'espropriazione esattoriale e le procedure concorsuali (pag. 131 e segg.) e su quella relativa a privilegi fiscali (pag. 161 e segg.).

Ogni sezione dell'opera è completata da una rassegna sistematica di giurisprudenza della Corte di Cassazione la cui utilità è superfluo sottolineare.

Un'appendice contenente testi normativi di poco agevole reperimento e un preciso e ampio indice analitico completano questo pregevole volume.

# RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

**ACQUE PUBBLICHE** - *Buon regime delle acque pubbliche - Relativo provvedimento di espropriazione per pubblica utilità - Doglianze del privato che si ritenga leso dal provvedimento - Competenza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche.*

**ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE** - *Procedura - Inizio e compimento delle espropriazioni e dei lavori - Termini previsti dall'art. 13 della legge n. 2359 del 1865 - Applicabilità anche ai casi di dichiarazione implicita di pubblica utilità.* (Corte di Cassazione, Sez. Un., Sent. n. 259/60 - Pres.: Cataldi; Est.: Boccia; P.M.: Criscuoli (conf.) - Ministero dei Lavori Pubblici c. Govoni).

I) Allorchè il provvedimento di espropriazione per pubblica utilità sia stato adottato dalla Pubblica Amministrazione in vista e in funzione del buon regime delle acque pubbliche, le relative doglianze del privato, che si ritenga leso, devono essere portate alla cognizione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, nella sede o nella speciale composizione di organo giurisdizionale amministrativo, e non già alla cognizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche.

II) L'art. 13 della legge 23 giugno 1865, n. 2359, relativo alla prefissione dei termini entro i quali devono incominciarsi a compiere le espropriazioni e i lavori per l'esecuzione di un'opera pubblica, è applicabile non solo ai casi di dichiarazione espressa delle pubbliche utilità, seguita nei modi previsti dalla legge generale sulle espropriazioni, ma anche ai casi di dichiarazione cosiddetta implicita (di fonte amministrativa) di pubblica utilità, con particolare riguardo a quella regolata nel capoverso dell'art. 30 del R. D. 8 febbraio 1923, n. 422.

*Riportiamo integralmente la motivazione della sentenza:*

Nella discussione orale la difesa della resistente Govoni ha sollevato la questione del difetto di giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, quale organo giurisdizionale amministrativo, investito della cognizione della controversia a norma dell'art. 143 del T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, sostenendo che, avuto riguardo alla materia di lite la giurisdizione sarebbe invece spettata in primo grado, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche territorial-

mente competente ai sensi dell'art. 140 del citato testo unico, per essere quella attuale una controversia relativa a diritti, avente precisamente quale suo oggetto la tutela del diritto di proprietà del privato in connessione con la esecuzione di una opera inerente al regime delle acque pubbliche.

La eccezione benchè ritualmente proponibile per rivestire essa il carattere di una questione di giurisdizione, rilevabile dal giudice anche di ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve essere tuttavia disattesa perchè giuridicamente infondata.

In tema di discriminazione della giurisdizione fra i Tribunali Regionali e il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, quest'ultimo in sede giurisdizionale amministrativa, vige lo stesso criterio che serve a fissare e a ripartire la giurisdizione fra l'autorità giudiziaria ordinaria e i normali organi della giurisdizione amministrativa; nel senso che, in un campo, il Tribunale Superiore è giudice degli interessi, nella materia ad esso riservata delle Acque Pubbliche, in parallelo con l'analoga giurisdizione spettante al consiglio di Stato nelle altre materie a detto Supremo Consesso devolute; e così del pari, correlativamente, nell'altro campo i Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche sono giudici dei diritti nella materia ad essi assegnata delle Acque Pubbliche, in parallelo con l'analoga giurisdizione spettante ai giudici ordinari nelle altre materie pure attinenti a diritti.

Di conseguenza per decidere se, nei singoli casi concreti, una determinata controversia che tocchi il regime delle acque pubbliche si appartenga alla cognizione dei tribunali regionali oppure a quella del Tribunale Superiore nella sede giurisdizionale amministrativa, occorre fare capo al consueto criterio del petitum sostanziale e vedere se, in applicazione di siffatto criterio, la *res iudicium deducta* involga oggettivamente un diritto, nel qual caso la giurisdizione sarà del Tribunale regionale, o involga invece oggettivamente un'interesse (protetto), nel quale diverso caso la giurisdizione sarà del Tribunale Superiore.

Costituisce poi altro criterio — guida per la discriminazione fra diritti e interessi (protetti) la individuazione della intensità della tutela, che l'ordinamento riconosce alle posizioni di vantaggio dei privati; nel senso che si ha diritto soggettivo quando la posizione di vantaggio goda di tutela piena e diretta nei confronti (si intende) anche della Pubblica Amministrazione, per essere a questa negato in radice il potere di incidere, menomandola, sulla

posizione di vantaggio che si considera; e si ha invece soltanto interesse (protetto) quando la posizione di vantaggio, ancorchè riconosciuta dallo ordinamento al privato, si trovi esposta ad esse e, o già in origine sia, subordinata al prevalere di fini di interesse generale per la cui attuazione la pubblica amministrazione sia chiamata a provvedere in conformità dei suoi compiti di istituto e nello esercizio di uno specifico potere, dall'ordinamento all'uso conferitole. Di tal chè la questione di vedere se, di volta in volta, si sia in presenza di un diritto oppure di un interesse (protetto), si risolve nella alternativa di stabilire se, avuto riguardo alla materia controversa e alla disciplina che di essa è data nell'ordinamento positivo in vigore, oggettivamente si disputi (e sia dato disputare) della inesistenza in radice del potere della pubblica amministrazione di incidere, menomandola, su una determinata posizione di vantaggio del privato o se invece, posta la esistenza di quel potere, la controversia riguardi soltanto il modo di esercizio del potere medesimo.

Alla stregua dei concetti ora esposti scaturisce piana la soluzione in riferimento al caso di specie; e la soluzione è nel senso che, stante la notoria e indiscutibile esistenza del potere nella pubblica amministrazione di fare luogo ad espropriazione della proprietà privata per ragioni di pubblica utilità, le controversie inerenti alla regolarità del procedimento espropriativo sono controversie che attingono non alla inesistenza ma al modo di esercizio del potere (spettante) di espropriazione. Sono cioè controversie relative ad interessi; e allorchè — come nella specie — il provvedimento di espropriazione sia stato dalla pubblica amministrazione adottato in vista e in funzione del buon regime delle acque pubbliche, le relative doglianze del privato, che si ritenga leso, devono essere portate, come qui è stato fatto, alla cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella sede e nella speciale composizione di organo giurisdizionale amministrativo.

Passando all'esame dell'unico mezzo del ricorso la Corte osserva che con detto mezzo le amministrazioni ricorrenti denunziano violazione dello art. 30 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422 in relazione agli art. 13 della legge 23 giugno 1865, n. 2359 e 360, n. 3 C.p.c. e sostengono che — contrariamente alla opinione accolta nella decisione impugnata — la disposizione del citato art. 13, relativa alla prefissione dei termini entro i quali devono incominciarsi e compiersi le espropriazioni e i lavori per la esecuzione di un'opera pubblica avrebbe limitato campo di applicazione ai soli casi di dichiarazione espressa della Pubblica utilità, seguita nei modi previsti dalla legge generale sulle espropriazioni, e non si estenderebbe invece anche ai casi di dichiarazione cosiddetta implicita, con particolare riguardo a quella regolata nel capoverso dell'articolo 30 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422.

La questione, ampiamente e riputatamente dibattuta innanzi al Consiglio di Stato, è stata oggetto di reiterate conformi decisioni di quell'Alto Consesso con le quali è stata sempre affermata la applicabilità della disposizione dell'art. 13 anche

ai casi di dichiarazione implicita, di foote amministrativa, della pubblica utilità; e queste Sezioni Unite, chiamate per la prima volta a risolvere il medesimo quesito, non ravvisano ragioni atte a validamente sorreggere un difforme indirizzo.

Innanzitutto, dal punto di vista letterale e della collocazione delle norme, conviene avere presente che l'art. 30, capoverso, del R. D. n. 422 del 1923 stabilisce che « per le opere non autorizzate per legge e da eseguirsi dallo Stato direttamente o per concessione ..... non si osservano le formalità del procedimento preliminare stabilito nel titolo primo capo primo » della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e che « l'approvazione dei relativi progetti ha il valore di una dichiarazione di pubblica utilità ». Se quindi si considera che la esenzione dalle formalità, sancita per la cosiddetta dichiarazione implicita di pubblica utilità, è testualmente enunciata con riferimento alle disposizioni contenute nel capo primo del titolo I della legge generale sulle espropriazioni mentre la particolare disposizione dell'art. 13 in discussione è contenuta nel capo II del medesimo titolo dalla stessa legge generale, non è certo dalla riportata testuale esenzione, in rapporto alla collocazione della norma dell'art. 13, che è consentito di ricavare argomenti a favore della inclusione nella esenzione anche della ripetuta disposizione dell'art. 13 della legge generale, dato che, per la sua collocazione, questa norma non è fra quelle formanti globalmente oggetto dell'anzidetta testuale esenzione. Che anzi, se un'argomento può da siffatta constatazione desumersi, esso è, se mai, nel senso che, per quanto attiene alla osservanza o meno dell'art. 13 della legge generale, nessuna deroga si sia inteso apportare, sul punto, con la legge speciale.

In secondo luogo, e decisamente, è stato a giusta ragione rilevato che la prefissione dei termini per l'inizio e il compimento delle espropriazioni e dei lavori costituisce una norma di condotta inerente in maniera essenziale a qualsiasi procedimento amministrativo di dichiarazione di pubblica utilità, in rispondenza al fine, che è insieme di interesse generale e di salvaguardia della sfera di interesse dei privati, di evitare cioè che i beni dei privati siano tenuti a tempo indeterminato sotto minaccia di trasferimento coattivo intralciandone la libera circolazione e le possibilità di miglioramenti, finchè il pericolo della espropriazione incomba, e paralizzando inoltre, praticamente, ad espropriazione avvenuta, lo eventuale esercizio del diritto alla retrocessione per mancata esecuzione nei (termini dell'opera pubblica) (v. art. 43 e 63 della legge Generale).

E, se codeste ragioni sono valide per il caso di dichiarazione espressa di pubblica utilità, non si vede perchè esse, in mancanza di inequivoca deroga non dovrebbero essere parimenti valide e ritenersi operanti pure per il caso della cosiddetta dichiarazione implicita, insita nell'approvazione del progetto dell'opera pubblica. Da ultimo vi è ancora da osservare che non è esatto l'assunto delle Amministrazioni ricorrenti secondo il quale nel caso dell'art. 30, capoverso, del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422, la dichiarazione implicita di pubblica uti-

lità, avendo la sua fonte diretta nella legge speciale sarebbe da intendere per ciò solo svincolata dalla osservanza dell'art. 13 in esame, relativo alla prefessione dei termini. E l'assunto non è esatto perchè, nel caso del quale qui si discute, la legge speciale non autorizza essa medesima l'opera pubblica, ma regola, in maniera accelerata e semplificata, il procedimento amministrativo di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Il che vuol dire che la dichiarazione implicita di pubblica utilità, ancorchè disciplinata, com'è naturale, dalla legge (al pari del resto della dichiarazione espressa), non è però contenuta essa medesima nella legge ma è bensì contenuta, come atto distinto, di diretta fonte amministrativa, nel provvedimento amministrativo di approvazione del progetto, al quale implicitamente essa dichiarazione accede. E, andando quindi al fondo della indagine, è su questo punto agevole riscontrare come, a parte la differenza nel modo di formazione e di manifestazione della volontà o determinazione amministrativa, in realtà sia la dichiarazione espressa di pubblica utilità, a sensi della legge generale sulle espropriazioni, sia la dichiarazione implicita di detta pubblica utilità, ne casi e ai sensi di cui al capoverso dell'art. 30 del R. decreto n. 422 del 1923, mettano entrambe, identicamente, capo ad un procedimento amministrativo, del quale sono parte e che le contiene, costituendone, per l'una e per l'altra, la fonte immediata e diretta, ancorchè nel quadro, ripetesì, delle rispettive e distinte discipline legali. Onde è che, se una deduzione da trarre dalla ora fatta constatazione, essa è ancora nel senso che, là dove la legge speciale non si discosta dalla legge generale e fondamentale sulle espropriazioni, gli istituti e le norme non derogati e con la legge speciale logicamente compatibili trovano, per parità di ragioni, uguale campo di applicazione così al caso della dichiarazione espressa come a quello della dichiarazione implicita (di fonte amministrativa) della pubblica utilità. E pertanto, anche sotto tale riflesso, si perviene alla medesima conclusione dell'applicabilità dell'art. 13 della legge generale in riferimento alla specie in esame.

Diverso è il caso, e diversi sono i problemi interpretativi che si pongono, in riferimento alle ipotesi di opere pubbliche autorizzate direttamente per legge e relativamente alle quali la dichiarazione di pubblica utilità sia effettivamente contenuta nella legge autorizzativa, restando quindi eliminato, sul punto, l'intervento dell'amministrazione o riducendosi questo, secondo i casi, ad una attività di identificazione o disassunzione dell'opera in rapporto di specie rispetto al genus. Ma i quesiti che possono al riguardo profilarsi — sempre quando le leggi speciali nulla dispongono in materia di termini per l'inizio e il compimento delle espropriazioni e dei lavori — esulano dal tema della presente controversia e di essi quindi non occorre qui occuparsi.

*Per quanto riguarda la massima sub II) rileviamo che è la prima volta che la Corte Suprema si pronunzia in questa materia e ciò è stato possibile in seguito all'entrata in vigore dell'art. 111 della Co-*

*stituzione che ha consentito alla Corte stessa di sindacare per motivi di legittimità le decisioni del Tribunale Superiore delle Acque anche in controversie che abbiano per oggetto interessi legittimi.*

*Il Consiglio di Stato che è l'organo normalmente competente in materia, dopo alcune oscillazioni ha negli ultimi tempi costantemente deciso nello stesso senso della sentenza in Rassegna (V. per tutte Sez. IV; decisione n. 767 del 14 luglio 1959, Pres.: D'Avino; Est. Meregazzi - Baldi c. Prefetto di Ravenna, in « Acque Bonifiche e Costruzioni », 1959, 641 con nota di richiami).*

*La giurisprudenza in materia può pertanto considerarsi ormai costante e appare opportuno che la Amministrazione si adegui ai suoi precetti.*

**AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - Rapporto di impiego - Diritto soggettivo dell'impiegato alla conservazione del fascicolo personale - Insussistenza - Giurisdizione e competenza - Smarrimento fascicolo personale - Azione risarcitoria dell'impiegato - Carenza di giurisdizione del giudice ordinario.** (Corte di Cassazione, Sez. Un., Sent. 5 marzo 1959, n. 2590 - Pres.: Oggioni, Est.: Giansiracusa; P.M.: Colli (conf.) - Causa Morana Giovanni c. Ministero Trasporti).

La tenuta dello stato matricolare del personale, sancita dall'art. 7 del R.D. 30 dicembre 1923, numero 2960, inerisce al dovere di conformarsi alle norme della buona amministrazione, in quanto è intesa a sopperire ad una esigenza imposta nell'interesse generale d'una più efficiente organizzazione interna della P. A.

Non sussiste, quindi, a favore del dipendente un diritto soggettivo perfetto alla formazione e tenuta del fascicolo personale.

Deriva da ciò che in ipotesi di smarrimento od omessa conservazione del fascicolo personale, poichè la inosservanza non è correlativa alla lesione di un diritto, non sussiste la condizione necessaria ed essenziale per fare valere davanti al giudice ordinario l'azione risarcitoria che si fonda sul concetto del danno giuridico, il quale è tale solo in quanto sia correlativo alla lesione di un diritto.

Pertanto, supposto anche che in dipendenza dello smarrimento del fascicolo personale non sia stato possibile procedere alla ricostruzione della carriera del dipendente con la conseguente perdita dei benefici economici di sistemazione in ruolo e di quiescenza, la controversia, in cui assumesi cagionato un danno economico, ma non giuridico, non può che essere devoluta al giudice degli interessi.

*Il principio enunciato dalla Corte Suprema con la terza massima è di chiara evidenza.*

*Ed infatti, posto che la pubblica Amministrazione non abbia leso con la sua attività un diritto soggettivo perfetto del cittadino, non può darsi ingresso all'azione giudiziaria di risarcimento per carenza di un presupposto proprio dell'azione aquiliana.*

*Al riguardo va ancora ricordata altra statuizione della Corte Suprema secondo la quale «per la proponibilità dell'azione di risarcimento dei danni contro la P. A. non è sufficiente l'annullamento di un*

atto amministrativo, ma è necessario che l'atto annullato abbia leso un diritto soggettivo del privato, cagionando a quest'ultimo un danno» (Cassazione, II Sez. sent. 15 aprile 1958 n. 1217 in « Foro Ital » 1958, 1, 676, con nota di richiami).

Da condividersi sono anche la prima e la seconda massima.

Costituisce, infatti, principio acquisito in dottrina ed in giurisprudenza che la distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi trae fondamento dal contenuto delle norme, che regolano i rapporti tra cittadino e P.A. o che di questa disciplinano l'attività.

Ed invero, se le norme offrono all'interesse individuale una tutela immediata e diretta con esclusione di ogni interferenza da parte della P.A. (norme di relazione), si ha diritto soggettivo perfetto; se, invece, le norme rappresentano per l'Amministrazione una mera norma agendi e si concretano nello stabilire i criteri di azione della stessa (norma di azione), l'interesse del privato riceve protezione indiretta e derivata e non può, quindi, mai assurgere a dignità di diritto soggettivo.

Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto, ed esattamente, che non sussiste nei confronti dell'Amministrazione un diritto soggettivo del dipendente alla tenuta dello stato matricolare, dal momento che la norma relativa (art. 7 dell'abrogato stato giuridico degli impiegati civili dello Stato) costituiva per la Amministrazione una norma di azione.

E non sembra che a diversa conclusione possa condurre il vigente statuto degli impiegati civili dello Stato; approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il cui art. 55 contiene disposizione analoga a quella stabilita dal citato art. 7.

Vero è che l'art. 55 in discorso presenta prescrizioni più particolareggiate per quanto riguarda la inserzione e conservazione di documenti, che concernono la carriera dell'impiegato, nel fascicolo personale e per quanto riguarda le annotazioni sul foglio matricolare; ma non è meno vero che permane nella norma la finalità di attuare la migliore efficienza organizzativa interna dell'Amministrazione.

G. GENTILE

**APPALTO - Opere pubbliche - Revisione dei prezzi - Provvedimento del Ministro dei Lavori Pubblici - Atto amministrativo - Inammissibilità del ricorso per cassazione.** (Corte di Cassazione, Sez. Un., Sent. n. 640/60 - Pres.: Cataldi; Est.: Marletta; P.M.: Pomodoro (conf.) - Soc. Ferrari c. Ministero LL. PP.).

Il provvedimento, con il quale il Ministro dei Lavori Pubblici decide, in tema di appalto di opere pubbliche, in ordine alla revisione dei prezzi, ha carattere e contenuto di atto amministrativo.

Pertanto, non rientrando tale provvedimento fra gli atti giurisdizionali impugnabili a norma dell'art. 111 della Costituzione, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro di esso.

Riportiamo anzitutto integralmente la motivazione della sentenza.

Sul carattere giurisdizionale del decreto del Ministro, che decide in materia di revisione dei prezzi nei contratti appalto di opere pubbliche, oltre che la preliminare verifica della propria giurisdizione è, quindi, per l'ammissibilità del ricorso ex art. 111 della Costituzione, le Sezioni Unite di questa Corte sono indotte approfondire l'indagine, anche pel recente orientamento già adottato esaminando la natura dei provvedimenti del Ministro delle Finanze e del Ministro del Tesoro, rispettivamente in controversie doganali e in materia valutaria (Cassazione Sezioni Unite, 18 febbraio 1959, nn. 501 e 502; Sezioni Unite 4 agosto 1959; I Sez. 5 ottobre 1959, n. 2683).

Di tali decisioni ministeriali si è negata la natura giurisdizionale e, come provvedimenti amministrativi, si è ritenuto che siano sottratte al controllo di legittimità, che l'art. 111 della Costituzione riserva a questa Suprema Corte nei riguardi delle pronunce emesse da organi investiti di giurisdizione.

Al prevalere di tale indirizzo, per quanto riflette le controversie doganali, contribuì (v. citata sentenza a Sezioni Unite n. 501 del 18 febbraio 1959) la decisione della Corte Costituzionale 27 giugno 1958 n. 40 che, ritenendo contrastante con l'art. 113, 2° comma della Costituzione l'art. 26, 2° comma T. U. 26 giugno 1924, n. 1024 — che limitava il ricorso al Consiglio di Stato nei soli casi d'incompetenza o di eccesso di potere laddove il precetto costituzionale avanti non ammette limitazioni a particolari mezzi di impugnazione o a determinate categorie di atti — rilevò la necessità di indagare con cautela sulla natura giurisdizionale dei provvedimenti adottati dalle autorità della P.A., soprattutto se attinenti a questioni in cui l'amministrazione stessa sia interessata.

In tema di revisione dei prezzi nei contratti di appalto di opere pubbliche questa Suprema Corte aveva finora ammesso la cosiddetta figura del Ministro-giudice, riconoscendo *expressis verbis*, o presupponendo, la natura giurisdizionale del provvedimento con cui il Ministro decide sulla richiesta di revisione dei prezzi (v. sent. Sezioni Unite 11 ottobre 1956, n. 3763; id. 15 dicembre 1948, n. 1892; id. 28 febbraio 1948, n. 326).

È evidente che anche nella materia in esame si debba procedere ad un approfondito riesame alla stregua del principio di massima, cui si sono ispirate le recenti decisioni di questa Suprema Corte, della necessità di ricercare elementi che in modo inequivoco rivelino i caratteri di atto giurisdizionale, allorchè si tratti di provvedimento emanato dalla autorità amministrativa.

Gli atti amministrativi, invero, nella generalità dei casi, non hanno carattere giurisdizionale. E questo non può certo presumersi allorchè la figura del Ministro giudice mal si concilia, concettualmente, con la esigenza di dirimere controversie in cui l'autorità giudicante rappresenti la amministrazione, interessata alla controversia medesima.

È pure da notare che l'attività della P.A., diretta al soddisfacimento di pubblici bisogni, si concreta in atti di volontà, laddove a funzione giurisdizionale, attraverso un giudizio di carattere prevalentemente logico, attua la volontà della legge sostituendola a quella del singolo soggetto. Onde l'atto giurisdizionale non può promanare se non da un organo *super partes*, il cui obbiettivo è l'attuazione del diritto. L'atto amministrativo, come espressione della volontà della P.A. non può avere duplicità di fine e di contenuto, se nel procedimento di attuazione di esigenze d'ordine collettivo l'interesse dell'Amministrazione contrasti col diritto soggettivo del singolo.

Da ciò la necessità che la ricerca, e l'accertamento, di un potere giurisdizionale nella P. A., siano condotti con rigorosi criteri d'indagine su tutti gli elementi, sia di carattere formale che sostanziale, atti a definire univocamente il contenuto e gli effetti dell'atto amministrativo. Nella materia in questione, contro le determinazioni dell'Amministrazione che neghi, o accordi solo parzialmente, chiesta revisione dei prezzi, è ammesso ricorso al Ministro competente, c'è, su di esso, provvede insindacabilmente su parere di una speciale commissione istituita presso il Ministero dei LL. PP., senza sentire, di regola, altre autorità o corpi consultivi.

Va rilevato, anzitutto, che il D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, che negli artt. 4 ad 8 regola la materia (e ricalca sostanzialmente il R. D. L. 21 giugno 1938, n. 1296 e il R.D.L. 13 giugno 1940, n. 901) non contiene menzione nè semplici accenni da cui possa dedursi la natura giurisdizionale del provvedimento del Ministro.

Salvo l'indicazione del termine per proporre il ricorso, nessuna norma di rito è stabilita che valga a tutelare le esigenze del contraddittorio e della difesa.

La decisione del Ministro, qualificata provvedimento, è adottata su parere dell'anzidetta Commissione. E questa, costituita con ampia rappresentanza di alti e qualificati funzionari dei diversi settori della Amministrazioni statali e delle organizzazioni sindacali delle categorie interessate alla revisione, nonchè rappresentanti dell'Amministrazione cui i lavori competono, si presenta come organo a carattere tecnico, prevalentemente svincolato dall'interesse diretto della P.A., ma appresta un parere non vincolante pel Ministro; il cui provvedimento non è neppure legato all'obbligo della motivazione, che è requisito essenziale dei provvedimenti a contenuto giurisdizionale (articolo 111 Costituzione).

D'altro canto l'insindacabilità del provvedimento, espressamente stabilita dall'art. 5 ultimo comma, che ricalca, sia pure in forma attenuata, l'art. 3 del R.D.L. 13 giugno 1940, n. 901 (questo stabiliva l'insindacabilità «per qualsiasi motivo e nel modo più assoluto» si attaglia di più all'atto amministrativo che non al provvedimento giurisdizionale. Perciò il diniego del controllo di legittimità dell'atto non conferisce forza ed effetto di cosa giudicata alla decisione ministeriale, ma ne conferma il carattere di normale estrinsecazione della volontà

della P.A., diretta, con finalità di pubblico interesse, al soddisfacimento di esigenze collettive.

Devesi quindi concludere che il provvedimento ministeriale in esame, avendo caratteri e contenuto di atto amministrativo non possa annoverarsi fra gli atti impugnabili a norma dell'art. 111 della Costituzione; dal che consegue l'inammissibilità del proposto ricorso.

Giusti motivi ricorrono, in relazione alla delicatezza del problema e al mutato orientamento giurisprudenziale, per compensare le spese di questo giudizio.

*La sentenza in rassegna è conforme ad altre emanate nello stesso periodo di tempo in vertenze nelle quali erano parti sia l'Amministrazione dello Stato che enti pubblici.*

*Pertanto, la giurisprudenza della Corte Suprema in materia deve ormai considerarsi costante nel senso che il provvedimento ministeriale che decide sulle verti e in materia di revisione di prezzi ha carattere amministrativo.*

*È evidente che, riconosciuto il carattere amministrativo al provvedimento in questione resta da stabilire quale sia il giudice competente a conoscere della sua eventuale impugnativa che è, ovviamente, ammissibile in base al principio stabilito nell'art. 113 della Costituzione (tenuto conto della nota giurisprudenza della Corte Costituzionale affermata particolarmente nella sentenza n. 40 del 1958 — in questa Rassegna 1958, pag. 116 — pare indiscutibile che spetti alla Corte Costituzionale dichiarare la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 5 del D.L. 6 dicembre 1947, n. 1501, che sancisce la insindacabilità del provvedimento ministeriale).*

*Per stabilire, una volta ammessa l'impugnativa, quale sia il giudice competente a conoscerne si tratta di decidere se la pretesa dell'appaltatore alla revisione dei prezzi costituisca diritto soggettivo o interesse legittimo.*

*In proposito rileviamo brevemente che mentre la formula legislativa adottata nel citato D.L. n. 1501 e nella legge di ratifica 9 maggio 1950, n. 329 (facoltà dell'Amministrazione di concedere la revisione) è la formula tipica della manifestazione di potere discrezionale amministrativo di fronte al quale le situazioni giuridiche del privato hanno i connotati di interessi legittimi, la giurisprudenza, pur non essendo imponente è tuttavia, nelle sue scarse manifestazioni, orientata proprio verso il diniego di diritti soggettivi della materia della revisione dei prezzi.*

*Infatti, mentre il Consiglio di Stato, quando in contrasto con la Corte Suprema negava il carattere giurisdizionale alle decisioni del Ministro riconosceva costantemente la propria giurisdizione sulle impugnative di tale provvedimento, ritenendolo lesivo di soli interessi legittimi (v. «Giurisprudenza», citata in CIANFLONE: L'appalto di opere pubbliche. Ed. Giuffrè, 1957, pag. 662, nota 32), la Corte Suprema nella sentenza n. 1690 del 17 maggio 1956 (Sez. I, Impresa Gargia c. Ministero dei LL. PP., in «Foro it.» 1956, 1105) sia pure incidentalmente ammetteva che la revisione dei prezzi, ove non costituisca un diritto espressamente regolato dal contratto*

(il che negli appalti di opere pubbliche dello Stato non può accadere), si fonda necessariamente su una facoltà discrezionale dell'Amministrazione (dall'uso della quale, evidentemente, possono essere lesi solo interessi legittimi).

Riconoscendosi alla pretesa del privato in materia di revisione dei prezzi carattere di interesse legittimo appare chiaro che il provvedimento ministeriale possa essere sindacato solo per motivi di legittimità, esclusa ogni possibilità di riesame del procedimento revisionale dal punto di vista del merito (compresa in questo termine la c.d. discrezionalità tecnica).

**COMPETENZA E GIURISDIZIONE - Espropriazione per p. u. - Controversie riguardanti le indennità previste dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 in conseguenza dell'esecuzione e manutenzione del territorio di Napoli di opere idrauliche, di bonifica, di derivazione ed utilizzazioni di acque pubbliche - Competenza Giunta Speciale presso la Corte d'Appello di Napoli.**

**ESPROPRIAZIONE PER P.U. - Imposizione servitù ed espropriazione parziale nel territorio di Napoli - Applicazione criteri speciali della legge per Napoli.** (Cassazione, Sez. Un., Sent. 258/60 - Pres.: Cataldi; Est.: Pece; P.M.: Criscuolo (conf.) - Causa Ministero LL. PP. c. Romano c. Comune di Napoli).

I) In via normale, la lettera d) dell'art. 140 del T.U. n. 1775 del 1933 attribuisce alla cognizione del Tribunale delle Acque le controversie riguardanti le indennità previste dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza della esecuzione e manutenzione di opere idrauliche di bonifica, derivazione e utilizzazione delle acque pubbliche. Nella ipotesi, però, in cui le opere vengano eseguite nel territorio di Napoli, sulla enunciata competenza dei Tribunali delle acque, prevale quella speciale della Giunta di Napoli.

II) Anche per la ipotesi della espropriazione parziale, così come per quella della imposizione di servitù, ricorrono le ragioni che hanno indotto il legislatore a fissare criteri speciali per la determinazione della indennità di cui all'art. 13 della legge per Napoli.

III) La Giunta Speciale ha facoltà di seguire, tra i vari criteri di stima, elaborati dalla tecnica, quello che più ritenga adeguato al caso concreto. Tale principio va, però, ulteriormente precisato, nel senso che quella scelta deve essere pur sempre contenuta nell'ambito del sistema base fissato, per la determinazione della indennità, dall'art. 13 della legge per il risanamento di Napoli.

I) *La prima massima* — come ha posto in luce la Corte Suprema — « è giustificata e dalla lettera e dalla ratio delle leggi sul risanamento della città di Napoli e sulla Giunta per Napoli.

« In quanto alla lettera della legge, va rilevato che l'art. 18 del D.L.L. 27 febbraio 1919, n. 129, devolve alla competenza esclusiva della Giunta speciale » tutte le questioni che, in applicazione della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sarebbero di competenza dell'autorità giudiziaria, compresa quella di cui l'art. 46.

Ora è risaputo che i Tribunali delle Acque fanno parte della giurisdizione ordinaria e costituiscono organi della stessa, sia pure con composizione speciale, in quanto il Collegio è integrato da tecnici (sent. n. 1076 del 1953 e Sezioni Unite; sent. n. 425 del 1954 e n. 221 del 1951 a sezione semplice). Soccorre poi la ratio della legge n. 2892 del 1885 sul risanamento di Napoli, data la rilevanza strumentale che la utilizzazione delle acque pubbliche acquista rispetto al predetto risanamento.

Nulla riteniamo di dover aggiungere agli esatti rilievi della Suprema Corte sul punto.

II e III) *In margine alle altre due massime, osserviamo che è fuori di dubbio che l'espropriazione per pubblica utilità può avere per contenuto anche la sola imposizione di una servitù. La possibilità di espropriare un immobile, racchiude in se la possibilità di minor grado, di gravare l'immobile stesso di una servitù. Nel primo caso è il diritto nella sua interezza che viene sacrificato al generale interesse, mentre nel secondo il diritto è soltanto compresso.*

Questa unità concettuale di fronte alla legge sulla espropriazione per p. u., comporta che anche per le servitù debbano valere le regole fissate nella legge stessa. Più segnatamente, in ordine alla determinazione dell'indennità per la imposizione di una servitù a mezzo del procedimento di espropriazione per p. u., la relativa ipotesi è stata — ed a ragione — ricondotta sotto la disciplina di cui all'art. 40 della legge del 1865, relativa alle espropriazioni parziali, la quale presenta stretta analogia con la costituzione della servitù oer atto di imperio. Di guisa che per questa come per le espropriazioni parziali, l'indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'espropriazione o la costituzione della servitù ed il giusto prezzo che potrà avere l'immobile stesso dopo l'espropriazione o la costituzione medesima.

Ora nel caso di applicazione della legge per Napoli, si deve ritenere che, anche quando si versa nella ipotesi di espropriazione parziale o di costituzione di servitù permangono quei motivi che hanno indotto il legislatore ad introdurre il criterio speciale di cui all'art. 13 della legge del 1885. Non sussiste, infatti, alcuna incompatibilità fra le disposizioni degli articoli 40 e 46 della legge del 1865 e l'art. 13 predetto. D'altro canto manca una ragione valida che possa, per la ipotesi di applicabilità della legge per Napoli, far ritenere che i criteri di valutazione, da questa portati possano, senza una espressa disposizione, ritenersi limitati al solo caso di espropriazione totale e permanente e non anche a quelli di occupazione parziale o di imposizione di servitù. Deve anzi ritenersi che, essendo per tutti i predetti casi comune la ratio della legge, ogni limitazione sarebbe del tutto ingiustificata.



È così più che evidente che l'intento legislativo comporti che anche per il caso di imposizione di servitù, i valori precedenti e susseguenti alla espropriazione di fondi parzialmente espropriati, o gravati di servitù, debbano ricavarsi dalla media tra il valore venale e la somma o coacervo dei fitti dell'ultimo decennio, ovvero, in mancanza di fitti, del coacervo degli imponibili netti agli effetti della imposta sui terreni o sui fabbricati, contemperandosi in tal modo il criterio, che per le ipotesi avute presenti dal legislatore, viene in considerazione nella normale applicazione della legge del 25 giugno 1865, con quello speciale di cui all'art. 13 della legge per Napoli, che richiede, comunque ed in ogni caso, che il valore venale venga mediato con detto coacervo dei fitti o degli imponibili d'imposta.

Una prova dell'esattezza di questo assunto, del resto è fornita dall'art. 18 del D.L. del 1919, ove sono espressamente devolute alla competenza della Giunta anche le controversie relative all'art. 46 della legge istituzionale dell'espropriazione per p. u. Anche per tali controversie, quindi, va seguito il criterio stabilito dal ricordato art. 13 della legge del 1885.

**FERROVIE E TRANVIE - Passaggi a livello - Limitazione di velocità per tratti di linea con passaggi a livello - Quando sussiste.** (Corte di Cassazione, Sezione III, Sent. n. 164/60 - Pres.: Sagna; Est.: Laporta; P.M.: Gentile (conf.) - Carboni c. Ministero Trasporti).

Per il combinato disposto dagli artt. 11 e 30 del D.L. 31 ottobre 1873, n. 1687; 1 del R.D. 9 agosto 1929, n. 1694; e 60 del D.M. 24 novembre 1937, n. 1407, sul regolamento dei segnali sulle strade ferrate, la limitazione di velocità sussiste per i tratti di linea con passaggi a livello permanentemente aperti e l'obbligo delle segnalazioni acustiche vige soltanto per i passaggi a livello considerati principali; dal che si deduce che nè limitazioni di velocità, nè segnalazioni acustiche sono previste per i passaggi a livello non principali e, a maggior ragione, per i passaggi a livello, dei quali ultimi l'onere della custodia incombe all'utente della strada privata, che può agevolmente provvedervi mediante chiusura delle barriere e custodia delle chiavi.

Un obbligo di limitazione di velocità e di segnalazione acustica non può concepirsi neanche in funzione della visibilità, per i passaggi a livello custoditi, giacchè, a norma dell'art. 28 del R.D. n. 1740 del 1933, l'amministrazione ferroviaria deve tener conto del criterio della normale visibilità solo in riferimento ai passaggi a livello incustoditi.

*Riportiamo integralmente la motivazione della sentenza per la parte che si riferisce alla massima sopra trascritta.*

Il ricorrente assume che sul detto punto la decisione impugnata sarebbe viziata per falsa appli-

cazione delle norme sui così detti passaggi a livello « privati » e di quelle che regolano il traffico ferroviario in relazione ai segnali acustici ed alla limitazione di velocità, nonchè per violazione dell'art. 2043 C.c., dovendosi ritenere che, ancorchè non ricorrano i presupposti per l'applicazione della norma di diritto singolare relative al traffico ferroviario, il conducente del treno sia sempre tenuto a fare quanto è in suo potere onde evitare il verificarsi di sinistri, rallentando la marcia del treno e perfino fermando il convoglio, quando occorra.

L'assunto è, però, inconsistente giuridicamente. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione delle norme sulla limitazione di velocità ai treni e sull'obbligo delle segnalazioni acustiche per il personale di macchina delle ferrovie. Invero, per il combinato disposto degli articoli 11 e 30 del D.L. 31 ottobre 1873 n. 1687, I del R.D. 9 agosto 1929, n. 1694, e 60 del D.M. 24 novembre 1937, n. 1407, sul regolamento dei segnali, la limitazione di velocità sussiste per i tratti di linea con passaggi a livello permanentemente aperti e l'obbligo delle segnalazioni acustiche vige soltanto per i passaggi a livello considerati principali.

Pertanto, logicamente, si deduce che nè limitazione di velocità, nè segnalazioni acustiche sono previste per i passaggi a livello non principali, ed a maggior ragione; per i passaggi a livello privati, dei quali ultimi l'onere della custodia incombe all'utente della strada privata, che può agevolmente provvedervi mediante chiusura delle barriere e custodia delle chiavi. Nè un obbligo di limitazione di velocità o di segnalazione acustica può concepirsi, in funzione della visibilità, per i passaggi a livello custoditi, giacchè a norma dell'art. 28 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 l'Amministrazione ferroviaria deve tener conto del criterio della « normale visibilità » solo in riferimento ai passaggi a livello incustoditi.

Il richiamo, fatto dal ricorrente, al diritto comune e particolarmente all'obbligo del conducente di rallentare la marcia e perfino di fermare la vettura quando occorra, è inconferente. L'obbligo di fare tutto il possibile per evitare il danno è posto dall'art. 2054 C.c. a carico soltanto del conducente di veicoli senza guida di rotaie e, quindi, non trova applicazione in tema di circolazione ferroviaria. Neanche il profilo di censura relativo alla inosservanza del generale principio del *neminem ledere* è fondato, l'impugnata sentenza, con ragionamento logico è immune da vizi, che, pertanto, si sottrae al sindacato di questo Supremo Collegio, ha negato la sussistenza di elementi di colpa a carico del personale ferroviario, rilevando che la Amministrazione non aveva alcun obbligo di custodire il passaggio a livello, che, se un'imprudenza vi fu nell'apertura del passaggio medesimo, la responsabilità dell'accaduto non poteva farsi risalire ad un soggetto diverso dell'Amministrazione; che, comunque la velocità del convoglio e la omissione dei segnali acustici (peraltro, dal macchinista dati non appena egli scorse l'autocarro sulla sede ferroviaria) non erano in relazione di causa ad effetto col sinistro.

**IMPIEGO PUBBLICO - Enti di riforma fondiaria -  
Ente pubblico non economico - Rapporto di impiego.**

**COMPETENZA E GIURISDIZIONE - Rapporto di impiego con enti di riforma fondiaria.** (Corte di Cassazione, Sez. Un., Sent. n. 1606/59 - Pres.: Oggioni; Est.: Marletta; P.M.: Tavolaro (conf.) Dell'Aquila Agostino c. Ente per lo Sviluppo e la Trasformazione Fondiaria in Puglia e in Lucania).

Gli Enti di Riforma Fondiaria sono enti pubblici non economici ed il rapporto di impiego con essi, anche se regolato in base alle norme sull'impiego privato è rapporto di impiego pubblico.

Le controversie relative al rapporto di impiego con gli enti di riforma fondiaria appartengono alla giurisdizione del Consiglio di Stato.

*Riportiamo integralmente la motivazione di questa sentenza che sembra sia pienamente da condividersi.*

Non si può dubitare che l'ente in questione, sezione speciale per la riforma fondiaria, per la sua struttura, per i compiti istituzionalmente attribuitigli diretti al raggiungimento di finalità di interesse collettivo e per l'attività che esplica abbia natura di ente pubblico puro.

Esso, come si è accennato, nella temporanea mancanza di un regolamento organico sullo stato giuridico e sul trattamento dei propri dipendenti, ha fatto riferimento alle norme sul rapporto di impiego privato e alla disciplina stabilita per gli impiegati privati, la cui attività potesse presentare caratteri affini a quelli delle attribuzioni conferite al suo dipendente.

Da tali circostanze e dalla specifica avvertenza che l'assunzione fatta alle predette condizioni non costituisca titolo per l'inquadramento nell'organico provvisorio o definitivo della sezione per la riforma fondiaria, non può, però, ricavarsi che il rapporto *de quo* sia stato sottratto alla sfera del rapporto di pubblico impiego per rientrare interamente e ad ogni effetto, in quella della disciplina collettiva dell'impiego privato.

È assorbente, anzitutto, la considerazione che per un ente pubblico, non inquadrato né inquadabile nelle associazioni sindacali a mente della Legge 16 giugno 1938, n. 1303, le controversie che insorgono nei confronti dei suoi dipendenti sono esclusivamente devolute alla giurisdizione amministrativa (Consiglio di Stato o G.P.A.).

Nè a modificare la natura del rapporto tra l'ente ed il suo dipendente può influire il carattere di avventiziato conferito al rapporto dell'atto della assunzione, per la prevalenza di quegli elementi sostanziali che valgono a qualificarlo: natura pubblica dell'ente da cui il prestatore di lavoro dipende, continuità e professionalità della prestazione, collaborazione e dipendenza gerarchica dell'ente pubblico, attività e funzioni svolte in diretta correlazione con i fini istituzionali dell'ente.

In tale situazione, il rapporto non assume forme e contenuto di contratto di diritto privato sol perchè l'ente abbia alla disciplina di quest'ultimo fatto provvisorio riferimento solo sotto determinati aspetti.

Tanto più quando, come nel caso in esame, il riferimento non è indice della volontà dell'ente di istituire un rapporto di impiego diverso da quelli che di regola l'ente pubblico pone in essere coi propri dipendenti; anzi, è espressamente manifestata la contraria volontà della dichiarata e giustificata necessità contingente di richiamarsi alla disciplina privatistica per la temporanea carenza di norme ad hoc e solo per quella parte di detta disciplina « compatibile » con la natura del rapporto istituito con il Dell'Aquila.

Ne deriva che, trattandosi, nel caso, del rapporto di un dipendente da ente pubblico non economico, la giurisdizione sulla insorta controversia spetti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (articolo 29, n. 1, T.U. 26 giugno 1924, n. 1054).

**RESPONSABILITÀ CIVILE - Fatti costituenti reato - Amnistia non applicata - Diritto risarcimento danni - Prescrizione - Decorrenza.** (Cassazione, 3ª Sez. Civile, 18 novembre 1959, n. 219/60 - Pres.: Verzi; Estens.: Rossi P.; P.M.: Toro (conf.) - Amministrazione F.S. - fall. Zanella).

Se il giudice civile, al fine specifico del termine di prescrizione, può dichiarare che il fatto generatore del danno costituisce « in astratto » reato, è evidente che deve adeguarsi al medesimo criterio nella individuazione ed applicazione delle cause estintive del reato, attesa la conclusione logica dei due accertamenti, senza richiedere la prova concreta dell'applicazione del beneficio.

Conseguentemente in ipotesi di reato amnisticabile, ma nei cui riflessi l'amnistia non è stato possibile applicare, perchè « ignoti gli autori del fatto », il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui interviene il provvedimento di clemenza.

*La sentenza risponde ad un criterio giuridico indubbiamente esatto e viene a completare la giurisprudenza che, in tema di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nella ipotesi che il fatto-reato, generatore dell'evento, sia stato amnistiato, si è venuta consolidando.*

*La coerenza logica delle argomentazioni, che in sostanza aderiscono alla tesi sostenuta dall'Amministrazione ricorrente, dispensa da qualsiasi commento, onde è sufficiente trascrivere la limpida motivazione della sentenza stessa sulla questione.*

Passando all'esame del primo motivo del ricorso col quale si censura la sentenza della Corte di Appello per avere disattesa l'eccezione di prescrizione, va rilevato che fondatamente l'Amministrazione deduce l'erroneità della impugnata decisione.

Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, l'art. 2957 C.c. fissa il termine prescrizione di due anni.

Se, però, il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Al fine di stabilire quale termine di prescrizione dovesse applicarsi nella specie la Corte di merito

ha preso in esame i fatti, come accertati da sentenza penale passata in giudicato, ritenendo che essi concretano il reato di lesioni colpose.

Precisò al riguardo la Corte medesima che «allo specifico fine del termine di prescrizione civile, è insufficiente che il fatto sia astrattamente considerato come reato, non essendo necessaria una pronuncia concreta di attribuzione in sede penale».

Stabilendo, però, il detto art. 2947 c.c. che se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati nei primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e considerato che successivamente al sinistro in esame era stata col R.D. 5 aprile 1944, n. 96 concessa un'amnistia applicabile al reato di lesioni colpose, la Corte di merito si è dovuta dare carico di stabilire anche se e in quanto tal beneficio potesse avere influenza ai fini della prescrizione dedotta dalla Amministrazione Ferroviaria.

Ma mentre per accertare se il fatto costituisce o meno reato aveva affermato il concetto, indubbiamente esatto, che è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente considerato come reato, non essendo necessaria una pronuncia concreta in sede penale; tale concetto la Corte di Appello ha abbandonato con evidente vizio logico, quando ha ritenuto che per rendere prescrivibile nella specie l'azione di risarcimento in due anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento di clemenza, l'Amministrazione avrebbe dovuto dare «la prova delle condizioni subiettive richieste dalla legge, affinché la causa estintiva operi in concreto, in quanto in base ai principi regolatori

dell'onere della prova, colui il quale voglia fare valere una causa estintiva del diritto deve dare la prova della stessa».

Ma non si vede quale altra prova l'Amministrazione dovesse fornire oltre quella della esistenza del provvedimento legislativo di amnistia applicabile al reato posto a fondamento della azione civile di risarcimento del danno. Se il giudice civile, al fine specifico, del termine di prescrizione, può dichiarare che il fatto generatore del danno costituisce «in astratto» reato, è evidente che deve adeguarsi al medesimo criterio nella individuazione ed applicazione della causa estintiva del reato, attesa la correlazione logica dei due accertamenti, senza richiedere la prova concreta dell'applicazione del beneficio.

Questa Suprema Corte ha, del resto, più volte affermato che ove il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, la prescrizione dell'azione di risarcimento, in caso di amnistia, decorre dal giorno dell'entrata in vigore del decreto con il quale l'amnistia è concessa e non dalla data del provvedimento giudiziario con il quale l'amnistia stessa è applicata, e ciò anche quando al momento della promulgazione del decreto di amnistia il procedimento penale non sia ancora in corso, dato che le cause di estinzione del reato o della pena operano e conseguono i loro effetti al momento in cui intervengono, sì che la decorrenza del termine di prescrizione, regolata con gli stessi criteri seguiti nel disciplinare gli effetti della causa estintiva del reato, ha inizio nel momento in cui interviene l'atto di clemenza: il provvedimento del giudice, che la applica, avendo valore puramente dichiarativo con efficacia ex tunc. (Cass. civ. sent. n. 530 del 1955, sent. n. 371 del 1956 e n. 1839 del 1956).

# ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO

**AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - Legittimazione passiva - Notificazione della citazione anche all'organo legittimato ma non regolarmente evocato in giudizio - Sanatoria.**

**CAPITOLATO DI APPALTO - Carattere essenziale dei termini di cui agli art. 7, 13, 14 - Risoluzione automatica del contratto di appalto - Esclusione.** (Corte d'Appello, Sez. civ., Catania, 24 febbraio 1959 Pres.: Bertino; Est.: Paci; Florida c. Amministrazione PP. TT.

1) L'organo legittimato a rappresentare in giudizio l'Amministrazione PP. TT. è il Direttore Provinciale. La nullità derivante dall'aver citato viceversa il Ministro è però sanata se l'atto introduttivo del giudizio venga notificato anche all'organo periferico, e dalla relata di notifica risulti manifesta la volontà dell'attore di estendere la vocatio in jus anche a quest'ultimo.

2) Dal carattere di norme generali, non riguardanti la tutela di interessi particolari di privati, che riveste il capitolato generale di appalto, consegue che i limiti posti alla attività della P.A. debbono considerarsi in funzione del fine pubblico perseguito; il che porta ad escludere che i termini fissati dagli artt. 7, 13 e 14 siano stabiliti nell'interesse esclusivo dell'appaltatore e tanto meno con carattere di assoluto rigore in favore di lui.

*La prima massima non sembra conforme ai principi. L'attore aveva citato in giudizio il Ministro PP. TT., notificando anche al Direttore Provinciale di Ragusa copia dello stesso atto, la cui relata diceva: «Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho convenuto e notificato il superiore atto all'Amministrazione PP. TT. di Ragusa anche in persona del Direttore Provinciale di Ragusa...» Poichè la notificazione è atto di Ufficiale Giudiziario, non può valere quale citazione nè sanare eventuali nullità di questa: infatti la legge tiene ben distinte, nella disciplina e negli effetti, le nullità dell'atto introduttivo (art. 164 C.p.c.) da quelle della sua notificazione (art. 160 C.p.c.). In questo senso si rinvencono altresì le decisioni della Cassazione 8 novembre 1956, n. 4201; 21 maggio 1956 n. 1753; 23 maggio 1955, n. 1513. Per cui nè il Tribunale avrebbe dovuto decidere il merito della lite nei confronti di chi non era parte in causa (Direttore Provinciale), nè la Corte avrebbe dovuto disattendere l'eccezione di improponibilità dell'appello col quale si citava il Direttore Provinciale e non più il Ministro (Cass. 21 ottobre 1956, n. 4018; si veda anche Corte Appello di Milano 6 giugno 1958, in «Foro Pad.» 1958, II, 56, n. 181), e cioè si citava*

*chi non era stato parte in primo grado. Peraltro la sentenza del Tribunale era stata pubblicata prima dell'entrata in vigore della legge 1958, n. 260; mentre al giudizio di appello la sanatoria ex art. 5 non era applicabile per l'avvenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza di I grado relativo alla legittimazione passiva del Direttore provinciale, oltrechè pel fatto che il Ministro non era stato convenuto in appello.*

*L'attore sosteneva, nel merito, la tesi della risoluzione automatica del contratto di appalto per la mancata stipula del negozio entro i 2 mesi dall'aggiudicazione avvenuta per licitazione privata (art. 7, I comma cap. gen. appalto); ed inoltre che — avendo egli chiesto all'Amministrazione la restituzione della cauzione e l'esonero da essa, offrendo in cambio un ulteriore ribasso d'asta — la sua accettazione non conforme alla proposta equivaleva allo scioglimento del vincolo e ad una nuova proposta, non accettata dalla Amministrazione: la quale era di conseguenza tenuta a restituire la cauzione provvisoria e non avrebbe potuto legittimamente incamerarla, come viceversa fece. La Corte ha pienamente accolto le difese di merito della Amministrazione:*

*a) il termine di cui all'art. 7 cap. gen. non è essenziale nè perentorio nè concesso a favore del privato, bensì in funzione dell'interesse pubblico (si veda anche Cass. 8 aprile 1946, n. 400). Che il suo inutile decorso non valga a determinare la liberazione automatica del privato dagli obblighi assunti con l'originario deliberamento, risulta altresì dalla nozione stessa di tale termine, che presuppone un ritardo dello obbligato tale da togliere al creditore ogni interesse alla prestazione (arg. ex artt. 1457 e 1256 C.c.): il che non avviene nel caso di ritardo nella stipula del contratto di appalto — il cui vincolo si è già perfezionato con la redazione del verbale di aggiudicazione per licitazione privata (art. 16, IV co., R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; Cass. Sez. Un. 10 luglio 1956, n. 2551, in «Giust. Civ.», 1956, I, 2051; Cass. 9 ottobre 1956, n. 3421; Cass. 21 febbraio 1958, n. 571, in «Giust. Civ.», 1958, I, 406) — in quanto l'appaltatore può sempre riparare ad ipotetici pregiudizi mediante proroga del termine di ultimazione o mediante la revisione prezzi, e conserva in ogni caso interesse alla esecuzione del contratto. Ciò è confermato dalla considerazione che, anche quando il ritardo sia imputabile all'appaltatore (articolo 14, VIII comma), la legge non fa discendere da ciò l'automatica risoluzione del contratto, ma attribuisce all'Amministrazione il potere di convertire in perentorio il termine inizialmente non essenziale.*

*Peraltro il carattere eventuale (art. 97 R.D. 23 maggio 1924, n. 827: «qualora si debba...») della stipula del contratto — a fini meramente tecnici ed amministrativi, e nell'esclusivo interesse*

della Amministrazione (Cass. Sez. Un. 29 luglio 1941, n. 2402, « Foro It. », 1942. I, 355, nella parte motiva) — è ovviamente incompatibile con la natura perentoria del termine di cui all'art. 7 (che è norma « imperfetta »); mentre d'altro lato e per converso lo scioglimento del vincolo sancito dall'articolo 13 capitolato generale presuppone appunto che un contratto vi debba essere e vi sia stato, ovvero che nel capitolato d'onere o nello schema di contratto sia previsto un termine per l'approvazione (art. 114 R.D. 1924, n. 827);

b) va comunque considerato che in base al sistema della legge, e tenuta altresì presente la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla consegna dei lavori anche senza la stipulazione del contratto di appalto (art. 337, II comma, Legge sui LL. PP. 1865, all. F; art. 10, IV comma, R.D. 25 maggio 1895, n. 350), l'Amministrazione medesima non può essere ritenuta in ogni caso inadempiente se la consegna dei lavori avvenga entro nove mesi dalla aggiudicazione (infatti: 2 mesi per l'eventuale stipula del contratto: art. 7; più 4 mesi per l'approvazione: art. 13; più 3 mesi per la consegna: art. 14);

c) la tesi dell'accettazione non conforme alla proposta che equivarrebbe ad una nuova proposta perfezionabile col consenso dell'Amministrazione, di pretta natura civilistica, non può evidentemente trovare ingresso in materia di pubblici appalti. Vi contrasta infatti — oltre al considerato principio della perfezione del vincolo già in base al verbale d'asta pubblica o licitazione privata — il principio che la prestazione e l'eventuale esonero dalla cauzione attendono all'esecuzione, non alla perfezione del negozio (art. 54 R.D. 23 maggio 1924, n. 827); negozio che peraltro non potrebbe stipularsi per trattativa privata (chè tale sarebbe la presunta procedura della « nuova proposta » da accettarsi da parte della P.A.) al di fuori dei casi previsti dalle leggi sulla contabilità di Stato.

F. DE LUCA

**IMPOSTA DI REGISTRO - Divisione di masse plurime - Imposta proporzionale.** (Tribunale di Catania, 30 aprile 1959 - Pres.: Galifi, Est.: M. Nicosia - Pastore c. Finanze).

Nella divisione simultanea di masse di beni comuni, le cui comunioni, fra gli stessi soggetti, derivino da titoli diversi (comunioni plurime), la determinazione dei diritti di ciascun condividente, al fine di stabilirne la rispondenza con le quote di fatto attribuite, va fatta separatamente per le singole masse.

Va considerata però permuta soggetta a imposta proporzionale la assegnazione che, con riguardo solo ai diritti spettanti ai vari condividenti sul complesso patrimoniale unitariamente considerato, soddisfi le quote di ognuno con cespiti non ricadenti proporzionalmente nelle diverse masse. Ciò anche se le quote di partecipazione dei condividenti nelle diverse masse siano uguali.

*Nella fattispecie considerata due coniugi, tra i quali non esisteva regime di comunione, acquistano*

*pro-indiviso, con titoli ed in tempi diversi, due appartamenti ubicati in posti diversi della città. Alla loro morte i rispettivi distinti eredi procedono con unico atto alla divisione degli anzidetti due cespiti, denunziati di uguale valore, attribuendone uno al gruppo degli eredi del marito, e l'altro all'erede della moglie.*

*Prospettando la ricorrenza dell'ipotesi di « comunioni plurime », riferite non già al concorso delle due eredità (non essendovi stata compartecipazione dei medesimi eredi in entrambe) ma bensì alla diversità dei titoli di acquisto originari dei due coniugi, nella cui posizione giuridica erano subentrati gli eredi, l'Amministrazione finanziaria ha sostenuto il carattere traslativo del negozio perchè con esso sarebbe stata realizzata una permuta; e la sua tesi è stata accolta dal Tribunale di Catania, con la su riferita sentenza.*

*Nella parte motiva il Collegio, dopo aver richiamato le disposizioni dell'art. 48 della legge di registro e dell'art. 89 della relativa Tariffa, allegato A, così argomenta:*

« Ciò posto, la questione che il Collegio deve decidere è se l'imposta graduale competa anche quando, facendosi un'unica divisione di beni comuni provenienti da titoli diversi, i condividenti si attribuiscono tali beni in corrispondenza dei loro diritti sull'asse comune e non sulle singole masse che quell'asse concorrono a formare.

Ora, se si tiene presente che la massa di ciascuna comunione costituisce un'entità patrimoniale a sè stante (Cass. nn. 37-52 e 2414-41), la questione deve risolversi negativamente. Invero, il fatto che la divisione delle diverse masse comuni sia stata rinviata ad unico momento, è veramente accidentale e formale, e non toglie che le comunioni siano tante quanti sono i titoli da cui esse derivano. Se, per fare l'ipotesi più semplice, i soggetti *A* e *B* sono titolari delle comunioni *C* e *D*, ciascun soggetto è proprietario unico ed esclusivo, sin dal sorgere di ogni comunione, della sua quota di beni sulla massa della comunione *C* e su quella della comunione *D*. Onde, qualora nello scioglimento delle due comunioni si soddisfino i diritti di *A* con tutti i beni della massa *C* ed i diritti di *B* con tutti i beni della massa *D*, non può disconoscersi che così facendo si opera la permuta dei beni della massa *C*, di pertinenza di *B*, con quelli della massa *D*, di pertinenza di *A*, e che a tale permuta si deve applicare l'imposta proporzionale prevista per essa e non quella graduale delle divisioni. Nella specie, gli oppositori procedettero, assieme agli altri comunisti, alla divisione delle due comunioni costituite dai coniugi Zappalà-D'Urso con i due richiamati rogiti di compravendita del 1914 e del 1935, e aventi rispettivamente per oggetto l'appartamento di via Toselli e quello di Via Ughetti, attribuendo ai germani Pastore, aventi causa dello Zappalà, il primo appartamento, e alla D'Urso Puglisi, erede della D'Urso, l'altro, ossia permutando i diritti dei germani Pastore sull'appartamento di Via Ughetti sono quelli della D'Urso Puglisi sull'appartamento di via Toselli. Pertanto, a torto essi ora negano con

l'opposizione di avere operata alcuna permuta e di essere tenuti quindi all'imposta proporzionale relativa pretesa della Finanza con l'ingiunzione impugnata ».

È interessante l'applicazione nel senso propugnato dall'Amministrazione del principio dei titoli, tot communiones, in una fattispecie in cui i titoli plurimi prospettati erano costituiti da contratti di acquisto, e quindi da negozi giuridici volontari. In linea generale infatti, il distacco fra le diverse masse condominiali può apparire di più intuitiva evidenza nei casi di comunione incidentali, di comunione cioè derivanti da fatti giuridici estranei alla volontà dei partecipanti (esempio tipico le comunioni tra fratelli che siano succeduti al padre ed alla madre), che non nei casi di comunione costituite per atto volontario, nelle quali si potrebbe essere indotti a riportare ad un vinculum juris comune la partecipazione dei medesimi soggetti nelle diverse comunioni.

Va peraltro rilevato che, ove non risulti diversamente dal titolo di costituzione, la comunione che si formi tra due o più soggetti non può essere considerata che come comunione a scopo di godimento (articolo 2248 C.c.); e nella fattispecie appunto le comunioni dei due cespiti, pur nascenti da un titolo contrattuale, si proflavano sempre come comunioni di mero godimento. Ora, è risaputo che in tale tipo di comunione (a differenza che nelle comunioni cosiddette qualificate o di scopo — esempio tipico le comunioni a scopo di società) non è dato di ravvisare uno scopo che, al di là dell'obbietto della singola comunione, sia tale da inserire l'obbietto stesso e l'interesse perseguito all'atto della costituzione della comunione in un più vasto complesso di interessi che potrebbe comprendere la successiva comunione di altri cespiti.

Si vuol dire che la comunione a scopo di godimento è fine a sé stessa ed in essa il rapporto, circoscritto da un canto alla cosa posta in comunione, rimane nell'ambito esclusivamente reale, implicando una diretta relazione dei singoli partecipanti con la cosa (sia che questa si configuri come un vero e proprio diritto di proprietà, totale o frazionario, ovvero come diritto al semplice godimento e compossesso) mentre la relazione tra i diversi soggetti non avendo giuridicamente rilevanza se non per ciò che attiene alla rispettiva posizione di essi nei riguardi dello oggetto, non è atta a indurre un rapporto di carattere personale. Esula pertanto da tale rapporto ogni elemento che possa avere in qualsiasi modo riguardo ad un intuitus personae.

Da tali premesse si trae con maggiore evidenza l'inecepibilità giuridica della tesi accolta dal Tribunale, sia sotto il punto di vista del diritto tributario, che dal punto di vista civilistico.

Nell'affrontare il problema se le diverse masse condominiali cui partecipino i medesimi soggetti in dipendenza di titoli diversi debbono considerarsi o meno « unico asse », problema che interessa sia per l'applicazione dell'art. 48 L.R., che per ogni altro riflesso civilistico anche esulante dal campo tributario due criteri in astratto possono essere seguiti:

1) un criterio — che può definirsi meramente soggettivo (seguito dalla tesi avversa a quella della Finanza) quello cioè di ritenere l'unicità dell'asse in

base alla sola identità soggettiva dei titolari dell'una e dell'altra comunione. Secondo tale criterio, a individuare l'« asse comune » è non soltanto necessario ma anche sufficiente che i (due o più) contitolari dei beni da comprendersi nell'asse siano i medesimi, senza aver riguardo ai titoli di provenienza;

2) l'altro criterio, invece, di carattere obbiettivo, che considera insufficiente l'identità soggettiva, ritenendo che l'ambito di ogni comunione, per ciò che attiene alla consistenza dell'asse, sia circoscritto dal titolo, diguisacchè ad ogni titolo corrisponde una distinta comunione.

Questo secondo criterio è quello sostenuto dalla Finanza. Esso ha un contenuto obbiettivo e rigorosamente giuridico, facendo leva, da una parte, sulla indifferenza del rapporto personale tra i soggetti in un rapporto di carattere reale quale è quello di condominio e, d'altra parte, sulla essenziale rilevanza che assume il titolo (art. 1100 C.c.) nella determinazione del regolamento giuridico della comunione e, prima di ogni altra cosa, nella determinazione dell'obbietto a cui tale regolamento si riferisce.

Il titolo invero, può dirsi, è l'atto di fondazione della comunione la quale, se non dà luogo a un patrimonio separato, implica certamente un modo speciale di essere del diritto dominicale dei singoli soggetti rispetto a determinate cose per il rapporto in cui questi vengono a trovarsi rispetto a più patrimoni, e quindi una regolamentazione particolare che è appunto quella dettata dal titolo.

Nel titolo trova anche esplicazione, attraverso la manifestazione di volontà in esso insita, l'autonomia negoziale dei partecipanti che mira a perseguire quegli obbiettivi per i quali lo stato di condominio è predisposto.

Sotto questo punto di vista, colui che partecipa ad un atto contrattuale di costituzione di una comunione (ovvero aderisce, ad esempio, mediante l'accettazione a far parte di una comunione ereditaria), sa tra l'altro, che la sua partecipazione influisce il diritto ad avere una parte in natura di cespiti compresi in quella determinata massa — e non in un più vasto complesso; e questo diritto, in mancanza di una manifestazione ad hoc di volontà, non può ritenersi alterato per il semplice fatto della successiva partecipazione (che può anche essere casuale) ad un ulteriore rapporto di condominio che non sia unito al primo da un legame di carattere obbiettivo e funzionale.

Il concetto di pluralità di titoli delle comunioni non si può confondere con quello della pluralità di titoli di acquisto dei beni comuni. Due soggetti possono compiere più acquisti in comune e tuttavia il titolo della comunione essere unico qualora sussista un titolo precostituito che preveda e regoli tra i soggetti stessi una molteplicità di acquisti in comune.

Si pensi agli acquisti compiuti da due coniugi in regime di comunione (art. 215 C.c. vigente); ovvero agli acquisti dipendenti da un rapporto di società (in una forma di società che non dia luogo a costituzione di persona giuridica),

In tutti questi casi, il titolo della comunione rimarrà sempre unico, ed i nuovi acquisti secondo la tesi dell'Amministrazione daranno luogo ad una unica comunione.

Il criterio, invece, meramente soggettivo propugnato dalla tesi avversa a quella della Finanza, era

posto a base della vecchia circolare 1 marzo 1880, n. 31, del Ministero delle Finanze che così si esprime: «Quando la comunione legittimamente esiste, resta in-differente se questa siasi formata per più diversi titoli e ragioni, essendo inconcepibili fra le medesime persone due o più comunioni tra loro distinte».

Ma questo concetto dell'inammissibilità di più comunioni fra le medesime persone e della necessaria fusione di esse in unica comunione si appalesa erroneo, non potendo esso adagiarsi che su un criterio di riguardo ad un *intuitus personae*, che è assolutamente fallace, dato quanto sopra esposto sul carattere reale del rapporto di condominio e sulla irrilevanza in esso di qualsiasi riflesso che attenga a rapporti di carattere personale tra i soggetti.

Non sarebbe d'altra parte sostenibile (in base ad un preteso criterio di mera tecnica giuridica da qualche parte adombrato) che l'unità dello stato di comunione fra due soggetti debba trarsi come conseguenza dell'automatico accrescimento del «patrimonio comune» già esistente e della fusione di esso di tutti gli elementi patrimoniali conseguenti ai vari acquisti in comune riferibili agli stessi soggetti.

Una tale concezione, invero, sarebbe valida soltanto se la considerazione di insieme dei soggetti ai quali debba riferirsi la titolarità dei cespiti comuni potesse condurre alla configurazione di un autonomo soggetto di diritto, munito di propria capacità patrimoniale e suscettivo come tale di comprendere nel proprio ambito patrimoniale ogni altra futura attività ed ogni altro futuro acquisto ad esso facente capo. Ma è pacifico che il rapporto di condominio — nella forma almeno di comunione semplice quale si prospetta la comunione a scopo di godimento — non dà luogo a creazione di persona giuridica o di un autonomo soggetto di diritto (anche il «gruppo» più o meno organizzato, al quale secondo le più recenti teorie della proprietà collettiva andrebbe riferita la proprietà della cosa comune, è concepito con carattere e funzionalità esclusivamente interne, esaurendosi cioè nel rapporto con la cosa o con quelle determinate cose considerate dal titolo condominiale).

Non vi ha perciò neppure un separato patrimonio, oggetto di autonoma titolarità soggettiva, e suscettivo come tale di espandersi. Esclusa la individualità patrimoniale e soggettiva, il condominio si pone semplicemente come un rapporto tra più patrimoni e più soggetti distinti concernente la medesima cosa: se ad un primo rapporto ne segue un secondo concernente altre cose in forza di un successivo titolo, non si vede perchè i due rapporti debbano ridursi ad unità, quasicchè tra i due soggetti non possa sussistere una molteplicità di rapporti. Si potrà invece avere, eventualmente, il loro collegamento, non soggettivo, ma funzionale, se ed in quanto tale collegamento sia autorizzato dal titolo; con che si ritorna al criterio obiettivo sostenuto dall'Amministrazione.

È noto che la tesi dell'Amministrazione è anche quella accolta, in linea di principio, dalla Suprema Corte, la quale tuttavia ha ritenuto (seguita dalla Commissione Centrale) di ammettere un'eccezione o un temperamento nel caso che le quote di partecipazione di ciascun dividente nelle diverse masse siano uguali. Tale eccezione è stata generalmente — anche da parte di coloro che non condividono la tesi

di principio dell'Amministrazione — ritenuta non fondata in legge ed irrazionale; ed invero la ragione addotta, e cioè che nella prospettata ipotesi la formazione di un'unica massa non altererebbe il rapporto in cui ciascun dividente si trova rispetto alle varie masse, si rivela del tutto inattendibile, valendo invece perfettamente l'opposto: e cioè che la formazione di un'unica massa altera in ogni caso il rapporto in cui ciascun dividente si trova con le diverse masse, quando nella formazione delle quote di fatto non sia rispettata la corrispondenza con le quote di diritto spettanti a ciascuno nelle masse singole; e ciò quale che sia la consistenza di tali quote di diritto.

È interessante l'ultima parte della motivazione della sentenza del Tribunale di Catania su riportata, che ripudia appunto la detta eccezione: «Esso (il Collegio) ritiene, però di non potere condividere la eccezione perchè in contrasto con il principio e non sorretta da giustificazione. Invero, il fatto della eguaglianza delle quote dei comunisti è del tutto accidentale, e non giustifica, quindi, la deroga al principio dell'applicabilità dell'imposta proporzionale (prevista per i trasferimenti) alla quota di maggior valore fra quelle cambiate nel caso che, previa costituzione di unica massa, si proceda alla divisione di più comunioni con la assegnazione ai singoli dividendi di immobili in corrispondenza dei diritti loro spettanti sull'asse e sulle singole masse che lo concorrono a formare».

L'applicabilità dell'imposta proporzionale è un corollario del principio della pluralità delle comunioni in corrispondenza della pluralità dei titoli di provenienza dei beni (tot titoli — tot comunioni), ed il fatto accidentale della uguaglianza delle quote dei comunisti non può travolgerla senza travolgere anche il principio da cui deriva.

D'altronde, se due persone partecipano ciascuna con il 50% a due separate comunioni, e procedendosi alla divisione si attribuisca ad una la intera massa di una comunione e all'altra l'intera massa dell'altra comunione, sembra evidente che lo effetto traslativo si verifica come nel caso che le due persone abbiano quote ideali disuguali».

La sentenza è passata in giudicato.

E. ALBEGGIANI

**TRATTATI INTERNAZIONALI — Accordo italo-jugoslavo firmato a Udine il 20 agosto 1955 — Decreto 18 aprile 1958, n. 40 del C.G.G. italiano per il Territorio di Trieste — Efficacia quale norma di esecuzione — Sussiste.**

**TRATTATI INTERNAZIONALI — Art. 38 dell'Accordo di Udine — Norma derogatrice della legge doganale quanto all'importazione della benzina jugoslava contenuta nel serbatoio delle automobili italiane — Limiti della deroga. (Corte d'Appello di Trieste, Sent. n. 35/60 del 15 gennaio-15 febbraio 1960 — Pres.: Casoli; Rel.: Salis — Finanze c. Terpin).**

1) Il decreto del Commissario Generale del Governo per il territorio di Trieste 18 aprile 1958, n. 40, col quale è data piena ed intera esecuzione all'Accordo italo-jugoslavo firmato a Udine il 20 agosto 1955, costituisce quella norma di coordina-

mento che è necessaria e sufficiente per adattare lo ordinamento interno, e in particolare la legge doganale, alle norme di diritto internazionale poste in essere coll'Accordo stesso.

2) La seconda parte dell'art. 38 dell'Accordo italo-jugoslavo firmato a Udine il 20 agosto 1955, che disciplina il passaggio della frontiera della benzina contenuta nel serbatoio delle autovetture deve intendersi coordinata colla prima parte del medesimo articolo che regola il passaggio degli accessori, nel senso che è ammessa l'importazione al rientro nel territorio italiano, in esenzione dei diritti doganali, soltanto di tanta benzina quante ne era contenuta nel serbatoio dall'autovettura al momento dell'uscita.

L'ESENZIONE DELLA BENZINA DAI DAZI DOGANALI  
NEGLI ACCORDI DI FRONTIERA E IN PARTICOLARE  
NELL'ACCORDO DI UDINE DEL 20 AGOSTO 1955.

1. Per la prima volta, a quanto risulta, una Corte di merito ha deciso, con la sentenza massimata, la questione che da qualche anno agitava il mondo degli automobilisti di confine, e più propriamente dei confini con la Svizzera e con la Jugoslavia.

Espressa in termini profani la questione si poneva sul punto se fosse lecito all'automobilista italiano di recarsi in Svizzera o in Jugoslavia — dove la benzina costa dalle 50 alle 60 lire al litro di meno che in Italia — a fare il pieno del serbatoio e ritornare quindi in territorio nazionale senza sottostare allo onere dei diritti di confine, che avrebbe reso quella operazione economicamente del tutto inutile.

L'estrema vicinanza al confine di una grossa città, colla conseguenza di un più attivo traffico di frontiera, credè ben presto nel territorio di Trieste le premesse perchè quel problema che altrove aveva trovato il suo componimento nelle vie del compromesso di fatto, provocasse qui una crisi che non poteva essere risolta che dal giudice.

Ecco in breve l'occasione che portò alla decisione segnalata.

Il giorno 25 novembre 1957 l'avv. Aldo Terpin rientrava nel Territorio di Trieste, da quello adiacente amministrato dalla Jugoslavia, dopo aver fatto il pieno di là dal confine. Contestatogli dagli agenti di servizio la presenza nel serbatoio di quindici litri di benzina in più di quanti erano stati misurati all'uscita, l'avv. Terpin si rifiutava di pagare i diritti di confine sull'eccedenza, invocando l'art. 38 dell'Accordo di Udine.

Tale articolo recita come segue:

Facilitazioni doganali per gli autoveicoli. — I pezzi di ricambio, le gomme, e gli accessori d'uso dei veicoli a motore non sono soggetti al pagamento dei diritti doganali, a condizione che risultino registrati sul titolo di importazione temporanea di cui all'art. 37 e siano riesportati;

È del pari esente dal pagamento dei diritti doganali il carburante contenuto nel serbatoio direttamente collegato col motore».

Spiccata l'ingiunzione e fatta, dall'avv. Terpin, opposizione, la controversia veniva giudicata dal

Tribunale di Trieste, che con una sentenza non priva di pregi, ma tuttavia perplessa, finiva per accogliere la tesi dell'opponente, secondo la quale nessun collegamento era da ritenersi sussistente fra la prima e la seconda parte della norma suddetta — coesistenti solo per ragione di materia — per cui, nessuna specifica condizione essendo stata apposta con riferimento alla quantità della benzina contenuta nel serbatoio, l'esenzione tributaria doveva intendersi riferita a tutta la benzina ivi contenuta.

Per giungere a questa conclusione il Tribunale aveva fatto leva sull'argomento dell'impossibilità che, colla norma relativa alla benzina, si fossero volute richiamare le particolari condizioni previste nella prima parte dell'articolo per gli accessori (vale a dire la specificazione e registrazione di tali accessori nel carnet); e, dalla constatazione di tale impossibilità, era pervenuto alla convinzione che quel termine «del pari» con cui si apre il capoverso dell'art. 38, fosse stato usato del tutto impropriamente nel senso di «altresì» o «anche». Tale considerazione esegetica, insieme con il rilievo che la norma aveva lo scopo dichiarato di favorire il piccolo traffico di frontiera, aveva persuaso il Tribunale della fondatezza della tesi dell'opponente.

Per contro l'Avvocatura dello Stato aveva sostenuto che le due parti dell'unico articolo erano strettamente e logicamente collegate fra di loro, per cui, interpretando la seconda alla stregua delle indicazioni fornite dalla prima, se ne doveva dedurre che l'esenzione al rientro in territorio nazionale valeva solamente per la quantità della benzina già esportata all'uscita così come per i pezzi di ricambio e gli altri accessori, senza — ovviamente — che fosse richiesta la registrazione nel carnet, che, con riguardo alla fungibilità del bene, non avrebbe avuto in tal caso alcun senso.

Impugnata la decisione davanti alla Corte di Appello, alla tesi or detta l'Avvocatura ne aggiungeva anche l'altra, che la norma si applicasse semplicemente allo straniero e non al connazionale; così, vista dall'osservatorio italiano, sarebbe stata concessa la libera importazione della benzina jugoslava nella vettura jugoslava e la sua conseguente riesportazione; non invece l'importazione della benzina jugoslava nel serbatoio della vettura italiana: e ciò argomentando proprio dal comma primo dell'art. 38, il quale, a proposito dell'esenzione dei pezzi di ricambio, prescrive le due condizioni della registrazione nel carnet e della successiva «riesportazione», con ciò riferendosi evidentemente allo «straniero». Ma la Corte, con una motivazione per vero non del tutto convincente, ha respinto questa tesi, che ha considerato ingiustificatamente restrittiva (mentre appare bene ancorata nel testo letterale e perfettamente reciproca), ed ha seguito invece la tesi iniziale del tantundem.

In questa linea, di stretta interpretazione della norma, la sentenza della Corte triestina appare esemplare, sia nell'analisi del vizio di ragionamento dei primi giudici, sia per l'uso coordinato dei vari metodi interpretativi della legge.

In primo luogo la Corte ha osservato che l'interpretazione dell'art. 38 data dal Tribunale, per potere reggersi, deve forzare il senso letterale delle parole («del pari» significando propriamente «nello stesso



modo» e non «altresì»). Ora — dice la Corte — se è vero che coll'espressione «del pari» non s'intese effettuare un rinvio ricettizio alle condizioni stabilite nella prima parte del disposto con riferimento agli accessori, è però altrettanto vero che la prima parte dell'art. 38 non si esaurisce nella formulazione di quelle condizioni, che rappresentano soltanto una modalità per ottenere l'esonero tributario, mentre la causale è da ricercarsi esclusivamente nel fatto della importazione temporanea, seguita dalla riesportazione: causale che è comune alla previsione dell'esonero tributario della benzina, disciplinata nel comma secondo. In altri termini la Corte ha trovato la giustificazione della norma, comune per entrambe le ipotesi, nel rapporto di equivalenza tra importazione ed esportazione, tradotto nella formula tecnica della importazione temporanea seguita dalla riesportazione considerando — com'era giusto — la registrazione nel carnet, prescritta per gli accessori, un mero accidente nell'operazione, con riguardo alla natura dei beni.

Ma, ragionando così, non è chi non veda come la Corte abbia accolto precisamente quella tesi, avanzata dall'Avvocatura dello Stato nella seconda istanza che essa intendeva respingere, come costituente una ingiustificata e arbitraria restrizione. Infatti, se il presupposto dell'esenzione della benzina è importazione temporanea seguita dalla riesportazione, è ovvio che non può trattarsi — da punto di vista italiano — che della benzina jugoslava contenuta nel serbatoio della vettura jugoslava, perchè se si trattasse di una vettura italiana, la prima fase — rispetto all'Italia — sarebbe quella della esportazione, seguita dalla reimportazione; operazione manifestamente del tutto occasionale, essendo la benzina italiana ben più costosa di quella jugoslava.

2. Per quanto non strettamente riferita al principale argomento qui trattato, merita un cenno anche la prima massima della sentenza annotata.

L'Avvocatura dello Stato aveva tra l'altro eccepito, trattandone più diffusamente nella seconda istanza, l'inefficacia dell'art. 38 dell'Accordo di Udine, nei confronti del cittadino in quanto mancherebbe nel diritto positivo italiano l'apposita norma di adattamento della legge doganale alla speciale previsione del menzionato art. 38 dell'Accordo internazionale.

È noto — sosteneva — l'Avvocatura, che le norme internazionali, finchè non siano «mediate» attraverso opportune norme di coordinamento nel diritto interno, non hanno il potere di modificare, o abrogare le norme di questo: nel caso particolare, l'art. 4 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, che stabilisce a favore dello Stato il diritto di imposta su tutte le merci straniere che passino la linea doganale e siano importate in Italia.

L'eccezione non riguardava, è bene notarlo, la mancata ratifica dell'Accordo di Udine da parte del Parlamento nè, per implicito, metteva in discussione il potere normativo del Commissario Generale del Governo per il Territorio di Trieste, il quale, prima — e parzialmente — col decreto 30 agosto 1955, n. 260, e poi — in toto — col decreto 18 aprile 1958, n. 40, aveva dato «piena e intera esecuzione ...», a decorrere dal giorno della sua firma, all'Accordo tra la Repub-

blica d'Italia e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico ... fra l'area di Trieste e le aree adiacenti, concluso ad Udine il 20 agosto 1955». Nè tale questione fu sollevata dall'opponente avv. Terpin o, d'ufficio, dalla Autorità giudicante.

L'eccezione si rifaceva invece alla teoria, che ha illustri sostenitori (1), secondo la quale, avendo ogni ordinamento giuridico le proprie norme costituzionali, che stabiliscono quali siano le fonti del proprio diritto, bisogna rifarsi a dette norme per determinare se nell'ordinamento italiano l'accordo internazionale in genere sia fonte diretta di diritto interno: colla risposta negativa che ovviamente ne deriva. Ne consegue che se una legge interna (nella specie la legge doganale) ha un contenuto contrario agli obblighi internazionali dello Stato, quei tali impegni non ne alterano la validità ed efficacia e, quindi, l'obbligatorietà nei confronti dei cittadini, finchè con altra norma, che si vuol chiamare appunto di adattamento, il diritto interno non venga adattato, con le opportune modifiche, all'impegno assunto internazionalmente.

Si è, in genere riconosciuto che tale processo di adattamento si attui automaticamente nei confronti delle norme di diritto internazionale aventi carattere generale e comune (art. 10 della Costituzione). Ma non può certo dirsi che una specifica disposizione derogativa d'una norma doganale rivesta le qualifiche di generalità e comunità che si richiedono per l'adattamento automatico. È dunque necessaria una norma di adattamento.

La Corte di Trieste ha ritenuto, invero senza troppo soffermarsi sull'argomento, che la legge di esecutorietà sia sufficiente ad operare l'intero processo di adattamento, pur limitandosi alla sola e nota formula «Piena e intera esecuzione è data...»; a nulla rilevando invece che non siano contemporaneamente introdotte nel diritto interno apposite norme derogatorie della specifica disposizione contrastante con la norma internazionale.

Il ragionamento appare piuttosto semplicistico e lascia alquanto perplessi, specie se si tiene conto della giurisprudenza della Suprema Corte, la quale, con la sentenza delle Sezioni Unite, n. 3572 del 1955 (ric. Clara Combes de Lestrade c. Finanze, in «Foro Ita.» 1956, I, 721) ha escluso, ad esempio, che si sia attuato un adattamento automatico dell'ordinamento interno alle norme del Trattato di Pace di Parigi (10 febbraio 1947), non ostante che a detto Trattato fosse stata data la piena esecutorietà con decreto di ratifica, D.L.P. 28 novembre 1947, n. 1430.

Ora, se tale decisione dovesse prendersi come un punto fermo, non si vede come l'art. 38 dell'Accordo di Udine, che di quel Trattato è una lontana e particolare appendice, potrebbe considerarsi derogativo di una specifica norma della legge doganale, senza che fosse prima emanata l'apposita norma di adattamento, sia pure nelle minori forme del decreto del Commissario Generale del Governo.

MANLIO CECOVINI

(1) Fra gli altri: BALLADORE PALLIERI: *Diritto Internaz. Pubblico*. Giuffrè 1946, pag. 52; MONACO: *Manuale di Diritto Internazionale*. UTET, 1949, pag. 72 e 73.

# INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI

LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE È STATA DATA

## ACQUE PUBBLICHE

### ESPROPRIAZIONI IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE.

1) Se la perizia del Genio Civile prevista dall'art. 33.

del T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, al fine di stabilire l'indennità da depositare per i beni soggetti ad espropriazione, sia estesa a tutte le materie indicate nella lettera d) dell'art. 140 del citato T. U. del 1933. (n. 63).

### FAUNA ITTICA - DANNI.

2) Se lo Stato abbia diritto al risarcimento del danno derivante dalla distribuzione di fauna ittica di un torrente a seguito del versamento accidentale nelle acque di detto corso di sostanze velenose (n. 64).

## AGRICOLTURA E FORESTE

### CONSORZI AGRARI PROVINCIALI.

1) Se è possibile ammettere i Consorzi Agrari Provinciali alle operazioni di cui all'art. 3, comma 2°, n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, che concede agevolazioni creditizie per la trasformazione di debiti fondiari che abbiano per fine il miglioramento stabile dei fondi (n. 22).

### CONTRATTI AGRARI.

2) Se il rapporto tipico di colonia *ad meliorandum* con carattere di perpetuità sia suscettibile di affrancazione (n. 23).

## AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

### ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI.

1) Quale sia la natura giuridica (pubblica o privata) dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (n. 245).

### CASSA PER IL MEZZOGIORNO.

2) Come siano regolati i rapporti della Cassa per il Mezzogiorno con le varie Amministrazioni statali comprese le aziende autonome e quelle dotate di personalità giuridica (n. 246).

### ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE.

3) Se le norme della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, siano applicabili alle Società, delle quali lo Stato sia azionista, esclusivo o di maggioranza (n. 247).

4) Se il trattamento di quiescenza previsto dall'art. 12, 5° comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, competa anche ai dipendenti delle Società, poste in liquidazione

in seguito all'esercizio, da parte dello Stato azionista, delle facoltà di cui all'art. 6, ma per effetto diretto ed immediato di una deliberazione dell'assemblea (n. 247).

## ANTICHITA' E BELLE ARTI

OPERE DI CONSERVAZIONE DI UNA CHIESA. — Se sia legittima la pretesa di un Comune di sottoporre il progetto dei lavori, assunti direttamente dallo Stato, per la conservazione di una chiesa appartenente al patrimonio indisponibile di un ente ecclesiastico, all'esame della Commissione edilizia e alla preventiva autorizzazione del Sindaco (n. 42).

## APPALTO

### CONTRATTO DI APPALTO - DANNI.

1) Se la clausola, inserita nei contratti di appalto o di cottimo stipulati con le Ferrovie dello Stato, di esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità per danni subiti dall'appaltatore o dai suoi dipendenti nella esecuzione della prestazioni « a motivo dell'esercizio ferroviario o per qualsiasi altra causa » si estenda anche ai danni cagionati da fatti colposi attribuibili ad agenti dell'Amministrazione (n. 255).

2) Se tale clausola sia affetta dalla nullità prevista dall'art. 1229 C. c. (n. 255).

3) Se l'appaltatore, in virtù della clausola in questione, sia tenuto a rimborsare all'Amministrazione le somme dalla stessa pagate all'I.N.A.I.L. in conseguenza di un sinistro di cui sia rimasto vittima il dipendente dell'appaltatore (n. 255).

## BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI

STAZIONI DI CURA SOGGIORNO E TURISMO. — Quali siano i rapporti tra le leggi relative alle stazioni di cura, soggiorno e turismo e le leggi relative alla tutela delle bellezze naturali (n. 7).

## CACCIA E PESCA

FAUNA ITTICA - DANNI. — Se lo Stato abbia diritto al risarcimento del danno derivante dalla distribuzione di fauna ittica di un torrente a seguito del versamento accidentale nelle acque di detto corso di sostanze velenose (n. 13).

## CINEMATOGRAFIA

COMMISSIONE DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA. — Quale sia la procedura per la sostituzione temporanea dei membri assenti delle commissioni di revisione cinematografica (n. 29).

## COMUNI E PROVINCE

### DIRITTI TECNICI.

1) Se le speciali contribuzioni — indicate generalmente come « tasse edilizie » e « diritti tecnici » — imposte ai privati quali corrispettivi di prestazioni degli Uffici tecnici dei Comuni in materia di edilizia abbiano natura di tributo ovvero quella di entrata privata (n. 82).

### OPERE DI CONSERVAZIONE DI UNA CHIESA.

2) Se sia legittima la pretesa di un Comune di sottoporre il progetto dei lavori, assunti direttamente dallo Stato, per la conservazione di una chiesa appartenente al patrimonio indisponibile di un ente ecclesiastico, all'esame della Commissione edilizia e alla preventiva autorizzazione del Sindaco (n. 83).

### OPERE MARITTIME.

3) Quali siano i criteri di applicazione della legge 14 luglio 1907, n. 542 sui contributi dovuti dai Comuni sulla spesa sostenuta dallo Stato per opere marittime (n. 84).

### TESORIERE COMUNALE.

4) Se la figura del tesoriere comunale sia diversa da quella dell'esattore (n. 85).

5) Se per il rifiuto opposto dall'esattore a prestarsi alle verifiche di ispezioni disposte dal Prefetto sia prevista la sanzione dell'ammenda (n. 85).

6) Se possa configurarsi come reato il rifiuto del tesoriere comunale di prestarsi alla immediata verifica di cassa disposta dal Prefetto (n. 85).

## CONCORSI

### DIPENDENTI FERROVIARI - UFFICIALI PARTIGIANI.

1) Se il Corpo Volontari della Libertà fu, per il periodo in cui svolse la sua attività, considerato ad ogni effetto corpo militare inquadrato nelle Forze Armate dello Stato (n. 3).

2) Se, ai sensi della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, i dipendenti delle F. S. che durante il periodo bellico rivestirono il grado di ufficiale partigiano, possano partecipare ai concorsi interni di cui all'art. 1 punto C, della legge medesima (n. 3).

## CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

### CESSIONE DI CREDITI - ACCETTAZIONE.

1) Se il negozio di cessione di crediti si perfezioni tra il cedente e il cessionario, anche senza l'accettazione del debitore ceduto (n. 176).

2) Quale sia la natura giuridica della dichiarazione di accettazione di cessione di crediti (n. 176).

3) Se le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E e nell'art. 339 della stessa legge, all. F, siano applicabili nel caso di cessione di crediti vantati verso lo Stato a titolo di contributi per danni di guerra (n. 176).

### CONTRATTI DI FORNITURA - LEGGE 17 LUGLIO 1951, N. 575.

4) Premesso che il D.L. 31 luglio 1954, n. 533, nell'abolire i diritti casuali; dispose in via transitoria, al secondo capoverso, che la ritenuta del 3 per mille pre-

vista dalla legge 17 luglio 1951, n. 575, continuasse ad applicarsi ai mandati ed agli ordinativi di pagamento relativi a contratti stipulati anteriormente al 31 luglio 1954, si chiede se tale ritenuta continui ad applicarsi alle successive scadenze annue ai contratti di fornitura di gas, acqua ed energia elettrica, stipulati anteriormente a tale data e soggetti a proroga legale annuale (n. 177).

### MANDATO SPECIALE IRREVOCABILE AD NEGOTIA - MORTE DEL PROCURATORE.

5) Se, in luogo del procuratore già incaricato in forza di mandato speciale irrevocabile ad negotia, della riscossione e della quietanza di un credito, e poi deceduto, debbano intervenire in dette operazioni i suoi eredi, ove il mandato fosse stato conferito anche nell'interesse dello stesso procuratore (n. 178).

## CONTRABBANDO

CONTRABBANDO DI APPARECCHI DI ACCENSIONE. Quali siano ai sensi dell'art. 1 legge 20 agosto 1949, n. 700 e art. 10 legge 3 gennaio 1951, n. 27, le sanzioni applicarsi per il contrabbando degli apparecchi di accensione (n. 34).

## COSTITUZIONE

### CORTE COSTITUZIONALE - NORME PROCEDURALI PER I GIUDIZI AVANTI LA CORTE COSTITUZIONALE.

1) Quale sia la natura delle Commissioni tributarie istituite col R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 (n. 9).

2) Se gli adempimenti, imposti alle Cancellerie giudiziarie dagli artt. 23 e 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 2 delle Norme integrative, debbano essere compiuti, per quanto attiene ai giudizi avanti alle Commissioni, dalle Segreterie delle Commissioni stesse (n. 9).

3) Quale sia la decorrenza del termine per l'intervento nei giudizi davanti alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 25 legge 11 marzo 1953 n. 87, e dell'art. 3 delle norme integrative (n. 9).

## DANNI DI GUERRA

### CESSIONE DI CREDITI.

1) Se le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e nell'art. 339 della stessa legge, all. F, siano applicabili nel caso di cessione di crediti vantati verso lo Stato a titolo di contributi per danni di guerra (n. 100).

### DEMOLIZIONE DI EDIFICI PERICOLANTI.

2) Se la demolizione di un fabbricato, disposta dal Genio Civile per ritenuta pericolosità derivante da lesioni da bombardamento, legittimi la concessione del contributo di ricostruzione (n. 101).

3) Se l'A.G.O. possa sindacare il giudizio tecnico del Genio Civile circa la sussistenza della pericolosità di un fabbricato, danneggiato da bombardamento (n. 101).

### SPESE DI RIPARAZIONI - RIMBORSO.

4) Se sia applicabile l'art. 41 della legge 21 dicembre 1953, n. 968 quando l'unica casa del danneggiato sia gravata da diritto di usufrutto totale (n. 102).

## DAZI DOGANALI

DEPOSITI FRANCHI. — Quale sia la procedura per la istituzione dei depositi franchi (n. 15).

## DEBITO PUBBLICO

TITOLI DI DEBITO PUBBLICO ITALIANO RESTITUITI DAL GOVERNO JUGOSLAVO. — Da quando comincino a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza, ai sensi dell'allegato XVI lett. B, n. 1 al Trattato di Pace per le azioni derivanti da titoli del debito pubblico italiano appartenenti ad enti aventi la sede sociale in Italia od a persone fisiche residenti in Italia e che il Governo jugoslavo avrebbe dovuto, per l'art. 8 dell'Accordo 18 dicembre 1955, ratificato con D.P. 11 marzo 1955, n. 210, restituire entro sei mesi dall'accordo (n. 13).

## DEMANIO

CONCESSIONE ARENILI - STABILIMENTI BALNEARI.

1) Quali siano le disposizioni che regolano le recinzioni degli stabilimenti balneari nel caso sia di concessione del solo arenile sia nel caso di concessione dello specchio d'acqua antistante (n. 159).

PATRIMONIO INDISPONIBILE.

2) Se per la tutela di un edificio appartenente al patrimonio statale indisponibile leso da una nuova costruzione frontista in violazione della norma edilizia regolamentare concernente l'altezza dei fabbricati in confine con una via pubblica, debba proporsi ricorso al Consiglio di Stato per l'annullamento della licenza edilizia rilasciata dal Comune o si debba agire dinanzi al giudice ordinario, contro il costruttore, per ottenere il risarcimento del danno prodotto dalla violazione del regolamento edilizio comunale in relazione all'art. 872 C. c. (n. 160).

## EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

GESTIONE INA-CASA - RATE DI AMMORTAMENTO. — Come debbano regolarsi i rapporti tra un assegnatario di alloggio INA-Casa dichiarato decaduto e il nuovo assegnatario per quanto concerne le rate di ammortamento scadute e non pagate (n. 101).

## ENFITEUSI

CANONI ENFITEUTICI - AZIENDA DANNEGGIATE DALLE TRUPPE BORBONICHE IN SICILIA. — Se i canoni enfiteutici, a suo tempo espropriati per debiti verso la c.d. « Azienda danneggiata dalle truppe borboniche in Sicilia », possano rientrare fra quelli che, a norma della legge 15 maggio 1954, n. 262, debbano tornare in libera disponibilità agli enti religiosi ed elemosinieri della Sicilia (n. 26).

## ENTI E BENI ECCLESIASTICI

ASSOCIAZIONI RELIGIOSE - IMPOSTA SULLE SOCIETÀ.

1) Se, ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 603 (imposta sulle società) per gli istituti ecclesiastici e le associazioni religiose la cui gestione ordinaria e straordinaria è sottratta, dall'art. 30 del Concordato con la S. Sede, a

qualsiasi ingerenza dello Stato, l'obbligo di compilare il bilancio determini l'obbligo fiscale di presentare il bilancio stesso a corredo della dichiarazione dei redditi (n. 31).

CANONI ENFITEUTICI - AZIENDA DANNEGGIATI DALLE TRUPPE BORBONICHE IN SICILIA.

2) Se i canoni enfiteutici, a suo tempo espropriati per debito verso la c.d. « Azienda danneggiata dalle truppe borboniche in Sicilia » possano rientrare fra quelli che a norma della legge 15 maggio 1954, n. 262, debbono tornare in libera disponibilità agli Enti religiosi ed elemosinieri della Sicilia (n. 32).

OPERE DI CONSERVAZIONE DI UNA CHIESA.

3) Se sia legittima la pretesa di un Comune di sottoporre il progetto dei lavori, assunti direttamente dallo Stato, per la conservazione di una chiesa appartenente al patrimonio indisponibile di un ente ecclesiastico, all'esame della Commissione edilizia ed alla preventiva autorizzazione del Sindaco (n. 33).

## ESECUZIONE FISCALE

ESECUZIONI IMMOBILIARI.

1) Se nelle esecuzioni immobiliari promosse dall'esattore per debiti di imposte trovi applicazione l'art. 584 C. c. (n. 53).

ESATTORE.

2) Se la figura del tesoriere comunale sia diversa da quella dell'esattore (n. 54).

3) Se per il rifiuto opposto dall'esattore a prestarsi alle verifiche ed ispezioni disposte dal Prefetto sia prevista la sanzione dell'ammenda (n. 54).

4) Se possa configurarsi come reato il rifiuto del tesoriere comunale di prestarsi alla immediata verifica di cassa disposta dal Prefetto (n. 54).

## ESPROPRIAZIONE PER P. U.

ESPROPRIAZIONI IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE.

1) Se la perizia del Genio Civile prevista dall'art. 33 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, al fine di stabilire l'indennità da depositare per i beni soggetti ad espropriazione, sia estesa a tutte le materie indicate nella lett. d) dell'art. 140 del citato T.U. del 1933 (n. 156).

NOTIFICA DECRETO ESPROPRIAZIONE.

2) Se per la notifica del decreto di espropriazione per p.u., a mente dell'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, possa ricorrere comunemente la competenza del messo comunale (n. 157).

OCCUPAZIONI MILITARI.

3) Se l'Autorità militare possa procedere ad occupazione di immobili in forza dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (n. 158).

RETROCESSIONE TERRENI.

4) Se gli immobili espropriati e sui quali l'opera pubblica è stata eseguita per oltre il 30% del progetto approvato, si intende che abbiano ricevuta la prevista destinazione nonostante la rinuncia al compimento dell'opera (n. 159).

5) Se i proprietari espropriati abbiano diritto alla retrocessione degli eventuali relitti per la norma dell'art. 60 oppure dei fondi interi per l'art. 63 della legge sulle espropriazioni (n. 159).

## FALLIMENTO

### DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE.

1) Se l'inammissibilità di impugnativa del decreto emesso dal Tribunale Fallimentare in camera di consigli su reclamo proposto — ai sensi dell'art. 23 L.F. — contro un decreto del Giudice delegato discenda dalla norma dell'art. 23 L. F. o dell'art. 739, ultimo comma, del Codice di Procedura Civile (n. 57).

2) Se possa ricorrersi in Cassazione contro il suddetto decreto in base all'art. 111 della Costituzione per eventuali vizi del provvedimento (n. 57).

## FARMACIA

ASSEGNAZIONE - LEGGE 8 APRILE 1954, N. 104. — Se, ai sensi della legge 8 aprile 1954, n. 104 per la concessione di sedi ai connazionali già titolari di farmacie in territori occupati da altri Stati in seguito agli eventi bellici, debba aversi riferimento alle farmacie di nuova istituzione sorte in seguito a revisione della pianta organica od anche a quelle che si rendono vacanti per altre cause (n. 9).

## FERROVIE

### APPALTI DI LAVORO E FORNITURE.

1) Quali siano i criteri di applicazione delle norme relative alla prescrizione dei diritti (art. 2947 e segg. C.c.) in materia di appalti di lavori e forniture per conto dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (n. 304).

### CONCESSIONE SPECIALE C.

2) Se possano essere estesi i benefici di tariffa, previsti dalla concessione speciale «C» per viaggi in ferrovia al personale assunto dal Governo Militare Alleato e ora in servizio alle dipendenze del Commissariato Generale di Governo per il territorio di Trieste (n. 305).

### CONTRATTO DI APPALTO - DANNI.

3) Se la clausola, inserita nei contratti di appalto e di cottimo stipulati con le Ferrovie dello Stato, di esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità per danni subiti dall'appaltatore o dai suoi dipendenti nella esecuzione della prestazione «a motivo dell'esercizio ferroviario o per qualsiasi altra causa», si estenda anche ai danni cagionati da fatti colposi attribuiti ad agenti dell'Amministrazione (n. 306).

4) Se tale clausola sia affetta dalla nullità prevista dall'art. 1229 C.c. (n. 306).

5) Se l'appaltatore, in virtù della clausola in questione, sia tenuto a rimborsare all'Amministrazione le somme dalla stessa pagate all'INAIL, in conseguenza di un sinistro di cui sia rimasto vittima il dipendente dell'appaltatore (n. 306).

### PERSONALE FERROVIARIO - RIASSUNZIONE.

6) Se possa essere applicato l'art. 161 S. G. ai dipendenti che avendo lasciato l'Amministrazione Ferroviaria per essere riusciti vincitori in concorsi pubblici banditi

da altre Amministrazioni statali ed essendo stati cancellati dai ruoli ferroviari, hanno fatto domanda per essere riassunti nell'Amministrazione Ferroviaria (n. 307).

### PERSONALE FERROVIARIO - SERVIZIO PRESTATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI.

7) Se, ai sensi del combinato disposto dell'art. 290 S.G. del Personale Ferroviario e 201 del T.U. dello Statuto degli Impiegati civili dello Stato, ai fini del computo dell'anzianità di servizio sia riconosciuto utile al dipendente delle F.S. il servizio già prestato dal medesimo in carriere corrispondenti o superiori presso altre Amministrazioni dello Stato (n. 308).

### PERSONALE FERROVIARIO - UFFICIALI PARTIGIANI.

8) Se il Corpo Volontari della Libertà fu, per il periodo in cui svolse la sua attività, considerato ad ogni effetto, Corpo militare inquadrato nelle Forze Armate dello Stato (n. 309).

9) Se, ai sensi della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, dipendenti delle F.S. che durante il periodo bellico rivestirono il grado di ufficiale partigiano, possano partecipare ai concorsi interni di cui all'art. 1, punto C) della legge medesima (n. 309).

## IMPIEGO PUBBLICO

### EPURAZIONE - REVOCAZIONE DECISIONE.

1) Se possa proporsi più di una volta l'istanza in revocazione della pronuncia di un collegio amministrativo deliberante (n. 504).

### INFORTUNI IN SERVIZIO CAUSATI DA TERZI.

2) Se il trattamento, spettante all'impiegato collocato in aspettativa per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sia cumulabile con quello, previsto dal R.D. 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni, relativo alla concessione della pensione privilegiata (n. 505).

3) Se l'impiegato, il quale abbia ottenuto il trattamento previsto dall'art. 68 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver subito danni alla persona per fatti dipendenti da cause di servizio, abbia diritto ad ulteriore risarcimento (n. 505).

4) Se, ed in quali limiti, possa la P.A. richiedere all'autore del fatto illecito il risarcimento del danno, che si concreta nella corresponsione degli assegni e dell'equo indennizzo, di cui al citato art. 68, al dipendente infortunato (n. 505).

5) Se l'Amministrazione possa tener conto del risarcimento dei danni ottenuto dal dipendente infortunato a carico del terzo, autore del fatto illecito, per rifiutare o ridurre le prestazioni di cui all'art. 68 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (n. 505).

### IMPIEGATO STATALE - SOSPENSIONE CAUTELARE.

6) Se spetti ad un impiegato sospeso dal servizio per giudizio penale, conclusosi con il proscioglimento per non aver commesso il fatto, la corresponsione degli assegni non riscossi relativi al periodo di sospensione cautelare (n. 506).

7) Se spetti al suddetto impiegato la corresponsione degli assegni dalla data di cessazione della sospensione cautelare alla data della domanda di riassunzione (n. 506).

**IMPIEGATO STATALE - SOSPENSIONE PER MOTIVI DISCIPLINARI.**

8) Se la sospensione dall'impiego, comesanzione disciplinare, richieda necessariamente, per la sua natura e anche in difetto di una norma apposita, l'attribuzione di un assegno alimentare (n. 507).

**PERSONALE FERROVIARIO - SERVIZIO PRESTATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI.**

9) Se, ai sensi del combinato disposto dell'art. 290 S.G. del Personale Ferroviario e 201 del T.U. dello Statuto degli Impiegati civili dello Stato, ai fini del computo dell'anzianità di servizio sia riconosciuto utile al dipendente delle F.S. il servizio già prestato dal medesimo in carriere corrispondenti o superiori presso altre Amministrazioni dello Stato (n. 508).

**PERSONALE FERROVIARIO - UFFICIALI PARTIGIANI.**

10) Se il Corpo Volontari della Libertà fu, per il periodo in cui svolse la sua attività, considerato ad ogni effetto corpo militare inquadrato nelle Forze Armate dello Stato (n. 509).

11) Se, ai sensi della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, i dipendenti delle F.S. che durante il periodo bellico rivestirono il grado di ufficiale partigiano, possano partecipare ai concorsi interni di cui all'art. 1, punto C, della legge medesima (n. 509).

**IMPOSTA DI REGISTRO**

**AGEVOLAZIONI FISCALI - CASE DI NUOVA COSTRUZIONE.**

1) Quali siano i requisiti necessari per ottenere le agevolazioni delle tasse di registro ed ipotecarie di cui all'art. 43 tariffa all. B legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269 e art. 17 legge 2 luglio 1949, n. 408, accordate alle case di nuova costruzione che vengano trasferite entro quattro anni dalla dichiarazione di abitabilità o dall'abitazione effettiva (n. 164).

**AZIENDE ALBERGHIERE.**

2) Se, ai sensi dell'art. 8 legge di Registro, possa ravvisarsi nel contratto col quale le intestatarie di una licenza per esercizio di albergo abbiano venduto al proprietario dell'immobile stesso il mobilio e l'attrezzatura dell'albergo, un atto traslativo dell'azienda alberghiera (n. 165).

**REGISTRAZIONE A DEBITO.**

3) Se, ai sensi dell'art. 111, n. 1, della legge di registro, sia ammessa la registrazione a debito delle sentenze prima della ammissione a gratuito patrocinio della parte che richiede la registrazione (n. 166).

**RICORSO PER REVOCAZIONE AVVERSO DECISIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE.**

4) Se, al fine della proposizione dell'azione giudiziaria, sia applicabile la sospensione prevista dal terzo comma dell'art. 398 C.p.c. nel caso in cui avverso la decisione della Commissione Centrale sia stato proposto ricorso per revocazione (n. 167).

**SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - ATTO DI ASSEGNAZIONE.**

5) Se sull'atto di assegnazione ai soci di beni immobili di una società in nome collettivo debba applicarsi l'imposta proporzionale di registro prevista dall'art. 88, n. 1 della Tariffa all. A per le assegnazioni ad azionisti oppure

se i predetti soci abbiano diritto al trattamento più favorevole previsto per le altre società dall'art. 88 n. 2 lett. b) della tariffa medesima (n. 168).

6) Se, allorché sia già scontata la imposta proporzionale di trasferimento all'atto della trasformazione di una società in un'altra (art. 83 della tariffa all. A) il successivo atto di assegnazione dei beni sociali (effettuato al momento dello scioglimento dell'ente) sia assoggettabile a imposta graduale ai sensi dell'art. 88 n. 2 lett. b) della stessa tariffa. (n. 168)

**IMPOSTA DI SUCCESSIONE**

**INSUFFICIENZA VALORI DICHIARATI.**

1) Se la sanzione stabilita per l'insufficienza dei valori dichiarati nelle denunce di successione sia una soprattassa applicabile nella misura fissa stabilita dall'art. 72 della legge tributaria sulle successioni oppure una pena pecuniaria, disciplinata dall'art. 2 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313, o a cui sia stato quanto meno applicabile per analogia questa ultima disposizione (n. 28).

2) Se la disposizione dell'art. 2 del R.D.L. 13 gennaio 1936, n. 2313, sia applicabile in materia di imposta di successione (n. 28).

**POSSESSO CONTESTATO DI BENI.**

3) Se, agli effetti dell'imposta sulle successioni, sussista l'obbligo di denuncia di beni litigiosi per contestazioni insorte anteriormente all'apertura della successione (n. 29).

4) Se il fatto del possesso continuato nell'erede (art. 1146 C. c.), isolatamente considerato, sia sufficiente a far presumere la trasmissione di un immobile (n. 29).

5) Se la disciplina stabilita per i crediti dagli artt. 45 e 32 della tributaria sulle successioni sia applicabile a tutti i cespiti litigiosi (n. 29).

6) Se, agli effetti della legge tributaria, sia considerato trasmissione di diritto patrimoniale, il forza di clausola testamentaria, l'avere il *de cuius* semplicemente accampato una pretesa su bene alieno, che gli eredi dovrebbero poi far valere in via giudiziaria (n. 29).

**IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA**

**PROVVIGIONI AGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI CASE ESTERE OPERANTI IN ITALIA.** — Se l'entrata derivante dalle provvigioni percepite dal commissionario, che stipuli contratti, per ditte estere, di merci destinate alla esportazione, sia soggetta all'I.G.E. (n. 88).

**IMPOSTA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO**

**NOTIFICAZIONE.**

1) Se nel caso di contribuenti emigrati all'estero la notifica di accertamenti definitivi debba essere fatta nel comune di ultima residenza (n. 5).

2) Se, essendo mancata opposizione nei confronti di accertamenti definitivi — notificato per affissione all'albo comunale — la tassazione possa subire riduzioni per ragioni di equità in ordine alla gravosità dell'imposizione per mancato scarico delle passività (n. 5).

**IMPOSTE E TASSE**

**REDDITO AGRARIO.**

1) Quali siano gli elementi costitutivi del concetto di reddito agrario (n. 332).

#### IMPOSTA FABBRICAZIONE MINERALI DI MERCURIO.

2) Quali siano i criteri della legge 9 maggio 1959, n. 266 sulla sospensione della applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrainposta di confine sui minerali di mercurio (n. 333).

#### ENTI ECCLESIASTICI - IMPOSTA SULLE SOCIETÀ.

3) Se, ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 603 (imposta sulle società) per gli istituti ecclesiastici e le associazioni religiose la cui gestione ordinaria e straordinaria è sottratta, dall'art. 30 del Concordato con la S. Sede a qualsiasi ingerenza dello Stato, l'obbligo di compilare il bilancio determini l'obbligo fiscale di presentare il bilancio stesso a corredo della dichiarazione dei redditi (n. 334).

#### IPOTECHE

1) Se le miniere dell'Isola dell'Elba siano assoggettate alla disciplina dettata dalla legge 29 luglio 1927, n. 1443 (n. 15).

#### MINIERE.

2) Se, ai sensi dell'art. 826 C. c., le miniere dell'Isola dell'Elba appartengano allo Stato come bene patrimoniale indisponibile (n. 15).

3) Se, ai sensi dell'art. 22 legge 29 luglio 1927, n. 1443, le miniere dell'Isola d'Elba possano essere ipotecate dal concessionario (n. 15).

#### LAVORO

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA. — Se sia applicabile, per la silicosi e l'asbestosi, l'art. 9 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, che regola i ricorsi del datore di lavoro avverso la diffida dell'Istituto Assicuratore circa l'obbligo assicurativo (n. 25).

#### MEZZOGIORNO

CASSA PER IL MEZZOGIORNO. — Come siano regolati i rapporti della Cassa per il Mezzogiorno con le varie Amministrazioni statali comprese le aziende autonome e quelle dotate di personalità giuridica (n. 13).

#### MINIERE

##### MINIERE DELL'ISOLA D'ELBA.

1) Se le miniere dell'Isola d'Elba siano assoggettate alla disciplina dettata dalla legge 29 luglio 1927, n. 1443 (n. 14).

2) Se, ai sensi dell'art. 826 C. c., le miniere dell'Isola d'Elba appartengano allo Stato come bene patrimoniale indisponibile (n. 14).

3) Se, ai sensi dell'art. 22 legge 29 luglio 1927, n. 1443, le miniere dell'Isola d'Elba possano essere ipotecate dal concessionario (n. 14).

#### MONOPOLI

CONTRABBANDO DI APPARECCHI DI ACCENSIONE. — Quali siano, ai sensi dell'art. 1 legge 20 agosto 1949, n. 700 e art. 10 legge 3 gennaio 1951, n. 27, le sanzioni da applicarsi per il contrabbando di apparecchi di accensione (n. 37).

#### NAVE E NAVIGAZIONE

VENDITA DI NAVE A STRANIERO - DIMISSIONE DELLA BANDIERA. — Se debba farsi luogo al procedimento per

dimissione della bandiera di una nave italiana venduta all'asta in territorio estero ed a cittadino straniero ovvero se la nave stessa debba essere senz'altro cancellata dalle matricole nazionali per aver perduto i requisiti di nazionalità (n. 104).

#### NOTIFICAZIONE

##### IMPOSTA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO.

1) Se nel caso di contribuenti emigrati all'estero la notifica di accertamenti definitivi debba essere fatta nel comune di ultima residenza (n. 15).

2) Se, essendo mancata opposizione nei confronti di accertamento definitivo — notificato per affissione all'albo comunale — la tassazione possa subire riduzioni per ragioni di equità in ordine alla gravosità dell'imposizione per mancato scarico delle passività (n. 15).

#### OPERE PUBBLICHE

OPERE MARITTIME. — Quali siano i criteri di applicazione della legge 14 luglio 1907, n. 542 sui contributi dovuti dai Comuni sulla spesa sostenuta dallo Stato per opere marittime (n. 51).

#### ORFANI DI GUERRA

EQUIPARAZIONE FIGLI DEGLI INABILI AGLI ORFANI DI GUERRA. — Se, ai sensi degli artt. 1 e 7 lett. b) della legge 13 marzo 1958, n. 365, possano essere equiparati agli orfani di guerra i figli degli invalidi per fatto di guerra divenuti inabili al lavoro per successivo aggravamento della lesione od infermità da essi precedentemente riportata (n. 3).

#### PENSIONI

##### CUMULO CON TRATTAMENTO DI ATTIVITÀ.

1) Se la elencazione contenuta nell'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, degli Enti, per i cui dipendenti sussiste il divieto di cumulo di un trattamento di attività con un trattamento di quiescenza superiore a L. 50.000, (poi elevato a L. 60.000), abbia carattere tassativo (n. 95).

##### PENSIONI DI RIVERSIBILITÀ.

2) Se al coniuge superstite, il quale abbia contratto matrimonio con un pensionato fuori delle condizioni di cui al 1° comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, spetti la pensione di reversibilità, se con il matrimonio si è fatto luogo contestualmente a legittimazione di figli naturali (n. 96).

##### PIGNORAMENTO PENSIONE.

3) Se, ai sensi dell'art. 2 del T.U. 5 gennaio 1950, n. 180, possa la Pubblica Amministrazione procedere al recupero di un credito erariale mediante pignoramento, nei limiti di legge, della pensione che l'ex impiegato percepisce per un titolo anteriore al rapporto in occasione del quale il credito stesso è maturato (n. 97).

#### PIANI REGOLATORI

##### CONSTRUZIONE IN DEROGA.

1) Se sia valida, ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, la licenza di costruzione rilasciata da un Comune dopo la sospensione del nulla osta ministeriale (n. 8).

#### PATRIMONIO INDISPONIBILE.

2) Se per la tutela di un edificio appartenente al patrimonio statale indisponibile leso da una nuova costruzione frontista in violazione della norma edilizia regolamentare concernente l'altezza dei fabbricati in confine con una via pubblica, debba proporsi ricorso al Consiglio di Stato per l'annullamento della licenza edilizia rilasciata dal Comune o si debba agire dinanzi al giudice ordinario, contro il costruttore, per ottenere il risarcimento del danno prodotto dalla violazione del regolamento edilizio comunale in relazione all'art. 872 C. c. (n. 9).

#### PORTI

DEPOSITI FRANCHI. — Quale sia la procedura per l'istituzione dei depositi franchi (n. 12).

#### POSTE E TELECOMUNICAZIONI

##### BUONI POSTALI.

1) Se il pagamento di buoni postali caduti in successione debba essere disposto nella misura prevista dalla legge o in quella stabilita dal Tribunale in sede di volontaria giurisdizione quando il provvedimento sia stato emesso nei confronti di uno soltanto degli aventi diritto (n. 79).

##### SERVIZIO TRASPORTI POSTALI URBANI.

2) Se, in applicazione dell'art. 13 del vigente contratto di appalto per iservizi dei trasporti postali urbani, possa farsi luogo all'adeguamento del canone contrattuale in conseguenza dei maggiori oneri derivanti dalla sovrimposta addizionale sul costo del carburante, disposta con D. L. 22 novembre 1956, n. 1267 (n. 80).

#### PRESCRIZIONE

FERROVIE - APPALTI DI LAVORI E FORNITURE. — Quali siano i criteri di applicazione delle norme relative alla prescrizione dei diritti (art. 2947 e segg. C. c.) in materia di appalti di lavori e forniture per conto dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (n. 36).

#### PREVIDENZA ED ASSISTENZA

##### ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA.

1) Se sia applicabile, per la silicosi e l'asbestosi, l'art. 9 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, che regola i ricorsi del datore di lavori avverso la diffida dell'Istituto Assicuratore circa l'obbligo assicurativo (n. 36).

##### CASSA DI PREVIDENZA GEOMETRI.

2) Se la legge 24 ottobre 1955, n. 990, nella lett. b) dell'art. 17, si riferisca soltanto ai geometri iscritti alla Cassa di Previdenza o, in generale, a tutti i geometri sol che iscritti ai Collegi Provinciali (n. 37).

3) Se il contributo di cui all'art. 17 lett. b) della legge 24 ottobre 1955, n. 990, sia applicabile sulle parcelle relative a lavori eseguiti da un geometra, libero professionista, per conto della Pubblica Amministrazione (n. 37).

4) Se, ai sensi della legge n. 990 del 1955, sussista responsabilità del committente per il mancato pagamento da parte del geometra del contributo previsto dall'art. 17 lett. b) (n. 37).

#### PROFESSIONI

##### GEOMETRI - CASSA DI PREVIDENZA.

1) Se la legge 24 ottobre 1955, n. 990 nella lett. b) dell'art. 17, si riferisca soltanto ai geometri iscritti alla Cassa di Previdenza o, in generale, a tutti i geometri sol che iscritti ai Collegi provinciali (n. 3).

2) Se il contributo di cui all'art. 17 lett. b) della legge 24 ottobre 1955, n. 990, sia applicabile sulle parcelle relative a lavori eseguiti da un geometra, libero professionista, per conto della P.A. (n. 3).

3) Se, ai sensi della legge 990 del 1955, sussista responsabilità del committente pel mancato pagamento da parte del geometra del contributo previsto dall'art. 17 lett. b) (n. 3).

#### PROPRIETA'

PATRIMONIO INDISPONIBILE. — Se per la tutela di un edificio appartenente al patrimonio statale indisponibile leso da una nuova costruzione frontista in violazione della norma edilizia regolamentare concernente l'altezza dei fabbricati in confine con una via pubblica, debba proporsi ricorso al Consiglio di Stato per l'annullamento della licenza edilizia rilasciata dal Comune o si debba agire dinanzi al giudice ordinario, contro il costruttore, per ottenere il risarcimento del danno prodotto dalla violazione del regolamento edilizio comunale in relazione all'art. 872 C. c. (n. 27).

#### REGIONI

REGIONE SICILIANA - POTERI DEL COMMISSARIO DELLO STATO E DEL P.G. PRESSO LA CORTE DEI CONTI. — Quali siano i poteri di accertamento e di ispezione che possono riconoscersi, nei confronti della Regione Siciliana, al Commissario dello Stato ed al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti (n. 87).

#### RESPONSABILITA' CIVILE

##### FERROVIE - CONTRATTO DI APPALTO - DANNI.

1) Se la clausola, inserita nei contratti di appalto e di cottimo stipulati con le Ferrovie dello Stato, di esonerazione dell'Amministrazione da ogni responsabilità per danni subiti dall'appaltatore o dai suoi dipendenti nella esecuzione della prestazione « a motivo dell'esercizio ferroviario o per qualsiasi altra causa » si estenda anche ai danni cagionati da fatti colposi attribuibili ad agenti dell'Amministrazione (n. 191).

2) Se tale clausola sia affetta dalla nullità prevista dall'art. 1229 C. c. (n. 191).

3) Se l'appaltatore, in virtù della clausola in questione sia tenuta a rimborsare all'Amministrazione le somme dalla stessa pagate all'INAIL in conseguenza di un sinistro di cui sia rimasto vittima il dipendente dell'appaltatore (n. 191).

#### SENTENZA

REGISTRAZIONE A DEBITO. — Se, ai sensi dell'art. 111, n. 1, della legge di registro, sia ammessa la registrazione a debito della sentenza prima della ammissione al gratuito patrocinio della parte che richiede la registrazione (n. 12).



## SOCIETA'

### ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE.

1) Se le norme della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, siano applicabili alle Società, delle quali lo Stato sia azionista, esclusivo o di maggioranza (n. 90).

2) Se il trattamento di quiescenza previsto dall'art. 12, 5° comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, competa anche ai dipendenti delle società poste in liquidazione in seguito all'esercizio, da parte dello Stato azionista, delle facoltà di cui all'art. 6, ma per effetto diretto ed immediato di una deliberazione dell'assemblea (n. 90).

### SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - ATTO DI ASSEGNAZIONE

3) Se sull'atto di assegnazione ai soci di beni immobili di una società in nome collettivo debba applicarsi l'imposta proporzionale di registro prevista dall'art. 88, n. 1, della tariffa all. A) per le assegnazioni agli azionisti oppure se i predetti soci abbiano diritto al trattamento più favorevole previsto per le altre società dall'art. 88, n. 2, lett. b) della tariffa medesima (n. 91).

4) Se — allorquando sia già scontata la imposta proporzionale di trasferimento all'atto della trasformazione di una società in un'altra (art. 83 della Tariffa all. A) il successivo atto di assegnazione dei beni sociali (effettuato al momento dello scioglimento dell'ente) sia assoggettabile ad imposta graduale ai sensi dell'art. 88, n. 2, lett. B) della stessa tariffa (n. 91).

## SUCCESSIONI

### BUONI POSTALI.

1) Se, ai sensi dell'art. 467 e 582 C. c., nelle successioni legittime, al coniuge superstite che succeda in concorso con i germani del defunto venga assegnata la metà dei beni caduti in successione (n. 62).

2) Se il pagamento di buoni postali caduti in successione debba essere disposto nella misura prevista dalla

legge o in quella stabilita dal Tribunale in sede di volontaria giurisdizione, quando il provvedimento sia stato emesso nei confronti di uno soltanto degli aventi diritto (n. 62).

## TELEFONI

SOCIETÀ CONCESSIONARIE. — Quali siano le conseguenze del mancato pagamento da parte delle società concessionarie del servizio telefonico dei proventi del traffico spettanti all'Azienda di Stato (n. 22).

## TRASPORTO

SERVIZIO TRASPORTI POSTALI URBANI. — Se, in applicazione dell'art. 13 del vigente contratto di appalto per i servizi dei trasporti postali urbani, possa farsi luogo all'adeguamento del canone contrattuale in conseguenza dei maggiori oneri derivanti dalla sovrimposta addizionale sul costo del carburante, disposta con D.L. 22 novembre 1956, n. 1267 (n. 47).

## TRATTATO DI PACE

TITOLI DI DEBITO PUBBLICO ITALIANO RESTITUITI DAL GOVERNO JUGOSLAVO. — Da quando comincino a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza, ai sensi dell'art. XVI, lett. B n. 1 al Trattato di Pace per le azioni derivanti da titolo del debito pubblico italiano appartenenti ad enti aventi la sede sociale in Italia od a persone fisiche residenti in Italia e che il Governo jugoslavo avrebbe dovuto, per l'art. 8 dell'Accordo 18 dicembre 1955, ratificato con D.P. 11 marzo 1955, n. 210, restituire entro sei mesi dall'accordo (n. 77).

## TURISMO

STAZIONI DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO. — Quali siano i rapporti tra le leggi relative alle stazioni di cura, soggiorno e turismo e le leggi relative alla tutela delle bellezze naturali (n. 13).

